



# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 22 novembre 2000

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2000, n. 21.

**Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino».**

[pag. 7955](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
23 agosto 2000, n. 0311/Pres.

**Legge regionale 10/2000. Disposizioni concernenti la documentazione da presentare a corredo delle domande e la rendicontazione del contributo per interventi a sostegno dell'architettura fortificata. Approvazione.**

[pag. 7961](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
25 ottobre 2000, n. 0373/Pres. (Estratto).

**Approvazione della variante n. 1 al Regolamento edilizio del Comune di Budoia.**

[pag. 7963](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

**Legge regionale 30/1999, articolo 12. Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Approvazione.**

[pag. 7963](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
25 ottobre 2000, n. 0381/Pres.

**D.P.G.R. 502/1991, articolo 19. Commissione per**

**l'accertamento dell'idoneità per l'ottenimento dell'abilitazione alla gestione di impianti di smaltimento rifiuti. Ricostituzione.**

[pag. 7970](#)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
25 ottobre 2000, n. 0383/Pres.

**Legge regionale 21/1991. Commissione d'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista per la Provincia di Udine. Sostituzione componente.**

[pag. 7971](#)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
2 novembre 2000, n. 0396/Pres.

**Fondazione «Aldo e Ada Modugno» - Trieste. Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello Statuto.**

[pag. 7972](#)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
6 novembre 2000, n. 0398/Pres.

**Legge regionale 43/1990. Progetto per la coltivazione e il recupero ambientale di una cava di ghiaia in località Bassa di Prato in Comune di Mortegliano presentato dalla Friulinerti S.p.A. di Codroipo (Udine). Procedura di V.I.A.; provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.**

[pag. 7974](#)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
8 novembre 2000, n. 0399/Pres.

**Ente Tutela Pesca. Presidente: accertamento della sopravvenuta incompatibilità ex articolo 7, legge regionale 75/1978, come sostituito dall'articolo 5, legge regionale 9/1993.**

[pag. 7975](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 7 novembre 2000, n. 30.

**I.P.A.B. «Fondazione Theresianum» di Gorizia. Nomina del Commissario straordinario.**

[pag. 7976](#)

---

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 7 novembre 2000, n. 31.

**«Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi» di Trieste. Nomina del Commissario per la gestione provvisoria.**

[pag. 7976](#)

---

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, AL LAVORO, ALLA PREVIDENZA, ALLA COOPERAZIONE, ALL'ARTIGIANATO, E AI PARCHI 21 settembre 2000, n. 407. (Estratto).

**Iscrizione della Società RE.B.I.S. S.r.l. di Pordeone nell'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi della Regione.**

[pag. 7977](#)

---

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 25 ottobre 2000, n. EST.1260-D/ESP/4504. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria del fondo da espropriare, da parte del Comune di Fagagna, per la realizzazione dei lavori di ricostruzione del ponte sul rio Tampognacco in località Villalta, via Orgnani in Comune di Fagagna.**

[pag. 7978](#)

---

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 25 ottobre 2000, n. EST.1261-D/ESP/4502. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria del fondo da espropriare, da parte del Comune di Fagagna,**

**per la realizzazione dei lavori di asfaltatura e bonifica di sedi stradali comunali - realizzazione di una pensilina di attesa in via S. Caterina in frazione Balsdella in Comune di Campofornido.**

[pag. 7978](#)

---

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 25 ottobre 2000, n. EST.1262-D/ESP/4151. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, da parte del Comune di Martignacco, per lavori di costruzione e collegamento della condotta idrica per il serbatoio di Pasian di Prato.**

[pag. 7978](#)

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 3303.

**Legge regionale 13/2000, articolo 3, commi 1, 2 e 6. Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico.**

[pag. 7979](#)

---

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

**Cancellazione di 22 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.**

[pag. 7983](#)

---

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
Servizio della pianificazione territoriale subregionale  
Udine

**Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.**

[pag. 7983](#)

**Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.**

[pag. 7983](#)

---

**Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.**

[pag. 7983](#)

---

**Comune di Colloredo di Monte Albano. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.**

[pag. 7984](#)

---

**Comune di Forni di Sotto. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Borgata di Vico.**

[pag. 7984](#)

---

**Comune di Forni di Sotto. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Borgata di Tredolo.**

[pag. 7984](#)

---

**Comune di Majano. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale.**

[pag. 7984](#)

---

**Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 113 al Piano regolatore generale.**

[pag. 7984](#)

**Comune di Vivaro. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.**

[pag. 7984](#)

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio del Libro fondiario

Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli (Udine)

**Completamento del Libro fondiario del C.C. di Visco.**

[pag. 7985](#)

PARTE SECONDA

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 244 del 18 ottobre 2000)*

LEGGE 9 ottobre 2000, n. 288.

**Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste.**

[pag. 7985](#)

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 246 del 20 ottobre 2000)*

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 ottobre 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Udine.**

[pag. 7986](#)

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 248 del 23 ottobre 2000)*

PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Nomina del commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia.**

[pag. 7986](#)

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 250 del 25 ottobre 2000)*

MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 ottobre 2000.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Trieste ed Udine.**

[pag. 7987](#)

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 28 ottobre 2000)*

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 ottobre 2000.

**Soppressione della sezione doganale Parco bestiame dipendente dalla dogana di Pontebba. Comunicato.**

[pag. 7987](#)

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 254 del 30 ottobre 2000)*

CAMERA DEI DEPUTATI

**Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano». Comunicato.**

[pag. 7988](#)

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 255 del 31 ottobre 2000)*

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2000, n. 312.

**Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.**

[pag. 7990](#)

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 255  
del 31 ottobre 2000)

MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 ottobre 2000.

**Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezia». Comunicato.**

[pag. 7992](#)

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 255  
del 31 ottobre 2000)

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 2000.

**Modificazioni allo statuto dell'Università. Comunicato.**

[pag. 7992](#)

PARTE TERZA  
CONCORSI E AVVISI

**Direzione regionale delle foreste - Udine:**

Avviso di gara esperita per la fornitura di personal computer portatili, di stampanti portatili e relativi accessori.

[pag. 7992](#)

**Comune di Arba (Pordenone):**

Estratto dell'avviso di asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2001-31 dicembre 2005.

[pag. 7992](#)

**Comune di Codroipo (Udine):**

Avviso d'asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria.

[pag. 7993](#)

**Comune di Ruda (Udine):**

Avviso di asta pubblica per la fornitura di derrate alimentari per la mensa scolastica e per il servizio di pasti caldi per anziani e/o bisognosi, a domicilio dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

[pag. 7993](#)

**Comune di Staranzano (Gorizia):**

Estratto del bando di gara per l'appalto del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri comunali, con costruzione ed adeguamento degli impianti.

[pag. 7994](#)

**12<sup>a</sup> Direzione Genio Militare - Udine:**

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di ordinaria-straordinaria manutenzione negli alloggi demaniali per opere edili, idrotermosanitarie complete varie e di rifacimento coperture nelle province di Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone.

[pag. 7994](#)

Avviso di gara, esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento a norma impianto elettrico, rifacimento terrazze, consolidamento balconi e sostituzione infissi presso gli alloggi di via L. Da Vinci n. 91 in Udine.

[pag. 7994](#)

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di manutenzione sistemazione dei fabbricati nn. 5 e 19 presso la caserma «Fiore» di Pordenone.

[pag. 7995](#)

**Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - E.R.D.I.S.U. - Trieste:**

Avviso di gara mediante licitazione privata per

l'affidamento di fornitura di gasolio per riscaldamento per le centrali termiche dell'Ente presso le Case dello Studente.

[pag. 7995](#)

---

**AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. - Udine:**

Tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9200 Mcal/m<sup>3</sup> distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Comune di Udine in vigore dal 1<sup>o</sup> novembre 2000.

[pag. 7996](#)

---

**Comune di Azzano Decimo (Pordenone):**

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata dell'ambito C.1.1. in frazione di Corva di proprietà dei sigg. Rossi F.lli.

[pag. 7996](#)

---

**Comune di Pocenia (Udine):**

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero ad iniziativa pubblica del centro del Capoluogo.

[pag. 7996](#)

---

**Comune di Teor (Udine):**

Avviso di riadozione e contestuale variante al Piano per insediamento produttivi del Comune di Teor.

[pag. 7997](#)

---

**Comune di Zoppola (Pordenone):**

Statuto comunale.

[pag. 7997](#)

**Provincia di Pordenone:**

Determinazione dirigenziale 31 agosto 2000, n. 1451. (Estratto). Ditta Leiballi Antonio Eredi di Barbieri Franco & C. - Centro di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi sito in Pordenone, via Polcenigo, n. 1. Sospensione dell'efficacia della licenza del Comune di Pordenone del 14 febbraio 1997.

[pag. 8015](#)

---

**Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» - Pordenone:**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

[pag. 8015](#)

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di operatore professionale sanitario - Infermiere - Categoria «C».

[pag. 8024](#)

---

**Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» Udine:**

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1<sup>o</sup> livello) di chirurgia vascolare, con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine.

[pag. 8031](#)

---

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1<sup>o</sup> livello) di radiodiagnostica, con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine.

[pag. 8041](#)

**Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» - Trieste:**

Graduatorie di merito dei concorsi pubblici per la copertura di n. 1 posto di operatore professionale sanitario-dietista, n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) di cardiologia e n. 2 posti di operatore professionale sanitario-logopedista.

[pag. 8049](#)

**Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» - Gorizia:**

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di anestesia e rianimazione.

[pag. 8049](#)

**Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Pordenone:**

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione degli ospedali di rete dell'Azienda.

[pag. 8056](#)

**I.P.A.B. Pro Senectute - Trieste:**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di segretario - cat. D (ex VII q.f.).

[pag. 8062](#)

**Istituto per l'infanzia «Ospedale infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro ed Aglaia de Manussi» - Trieste:**

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di fisioterapista - operatore professionale sanitario (con riserva di n. 1 posto al personale in servizio di ruolo presso l'Istituto per l'infanzia di Trieste).

[pag. 8062](#)

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI  
E ATTI DELLA REGIONE**

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2000, n. 21.

**Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino».**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di tutelare la salute, quale diritto fondamentale della persona, promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla coltivazione, dalla produzione e dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM), sostiene i produttori locali di alimenti, mangimi e sementi e orienta il consumatore all'utilizzo di prodotti alimentari non geneticamente modificati.

2. Disciplina altresì le modalità di tutela, di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché la realizzazione delle «Strade del vino».

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, viene istituito il contrassegno «dal Friuli-Venezia Giulia - prodotto non modificato geneticamente», e regolato il procedimento per la sua concessione attraverso l'accertamento della produzione senza l'utilizzo di prodotti geneticamente modificati.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge vengono considerati gli alimenti, i mangimi e le sementi (semi e piantine) prodotti in Friuli-Venezia Giulia.

2. Per alimenti si intendono anche gli additivi, gli aromi, i solventi estraenti, le sostanze ausiliari e altre so-

stanze usate nella produzione, indipendentemente dal fatto se sono poi presenti o meno nel prodotto finale.

3. Organismo è ogni entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico.

4. Per organismo geneticamente modificato si intende:

a) un organismo geneticamente modificato ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92;

b) un organismo che contiene un patrimonio genetico preparato al di fuori dell'organismo stesso.

5. Per modificazione genetica si intendono quei procedimenti finalizzati a introdurre in un organismo un elemento genetico estraneo, preparato al di fuori di tale organismo.

6. I prodotti sono geneticamente non modificati quando:

a) non sono organismi geneticamente modificati e non contengono organismi geneticamente modificati;

b) non sono stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;

c) non contengono elementi prodotti da o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;

d) sono stati prodotti senza l'impiego dell'ingegneria genetica o senza additivi, aromi, solventi estraenti, sostanze ausiliari o altre sostanze prodotte con l'impiego dell'ingegneria genetica;

e) non sono stati mescolati con organismi geneticamente modificati;

f) non derivano da incroci di organismi geneticamente modificati oppure da incroci di organismi geneticamente modificati con organismi non modificati.

7. Vengono considerati prodotti in Friuli-Venezia Giulia quegli alimenti, mangimi e sementi (semi e piantine) i cui elementi essenziali, indicati nel regolamento di cui all'articolo 8, sono stati prodotti in Friuli-Venezia Giulia.

8. Per produzione s'intende la fabbricazione, l'estrazione, la produzione, la preparazione, la lavorazione, il trattamento e la miscelatura di prodotti.

9. Ai fini della presente legge, sono prodotti agroalimentari tradizionali quelli riconosciuti con il relativo decreto ministeriale.

## CAPO II

### DISCIPLINA DEL CONTRASSEGNO DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA NON MODIFICATI GENETICAMENTE

#### Art. 3

##### *(Contrassegno)*

1. La Regione individua il logotipo del contrassegno

di cui all'articolo 1, comma 3, anche attraverso il ricorso a specifiche competenze esterne, che può essere utilizzato anche congiuntamente ad altri marchi o contrassegni di prodotti locali, tipici e di qualità.

2. La Regione è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo ai sensi degli articoli 2 e 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, così come sostituiti dall'articolo 3 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

#### Art. 4

##### *(Autorizzazione alla concessione del contrassegno)*

1. La Regione può autorizzare alla concessione del contrassegno enti, organizzazioni, associazioni e unioni nel settore agroalimentare, che ne facciano richiesta e siano in grado di garantire il controllo dei prodotti e la certificazione dei prodotti geneticamente non modificati.

2. La Regione controlla sia coloro che sono stati autorizzati alla concessione del contrassegno che coloro cui è stato concesso l'utilizzo del contrassegno, nonché i prodotti contrassegnati per quanto riguarda l'osservanza delle norme della presente legge e dei relativi regolamenti di esecuzione.

3. Qualora il soggetto autorizzato alla concessione del contrassegno non dovesse assolvere regolarmente i compiti assegnatigli dalla presente legge, tale autorizzazione viene revocata.

4. In caso di revoca dell'autorizzazione alla concessione la Regione deve espletare i compiti e far valere i diritti ai sensi della presente legge al posto del soggetto autorizzato, a meno che un altro soggetto che sia stato autorizzato alla concessione del contrassegno non se ne faccia carico.

#### Art. 5

##### *(Richiesta)*

1. Il contrassegno viene concesso su richiesta dai soggetti autorizzati.

2. Alla richiesta vanno allegati:

a) dati utili sulle componenti essenziali del prodotto e sulle sue modalità di produzione;

b) una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il prodotto è stato realizzato senza l'impiego dell'ingegneria genetica;

c) una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il prodotto è stato realizzato in Friuli-Venezia Giulia;

d) per i prodotti preliminari e intermedi dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dei singoli produttori che quei prodotti sono stati realizzati senza l'impiego dell'ingegneria genetica.

## Art. 6

*(Controllo del prodotto)*

1. I soggetti autorizzati alla concessione devono eseguire dei controlli sui prodotti ai quali va concesso il contrassegno per verificare se gli stessi corrispondono alle dichiarazioni allegate alla richiesta. A tale scopo possono avvalersi di strutture di controllo qualificate individuate nel regolamento di cui all'articolo 8.

2. La Regione determina le modalità, le tipologie e la frequenza dei controlli dei prodotti.

## Art. 7

*(Concessione del contrassegno)*

1. Qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 5 e il prodotto superi i controlli di cui all'articolo 6, il soggetto autorizzato alla concessione concede al richiedente il diritto di utilizzare il contrassegno. La durata di tale diritto è stabilita nel regolamento di cui all'articolo 8.

2. Qualora subentrino delle variazioni dei requisiti in base ai quali è stato concesso il contrassegno e qualora il prodotto non corrisponda più a detti requisiti, il richiedente deve immediatamente comunicare tali variazioni al soggetto autorizzato alla concessione e sospendere la contrassegnazione del prodotto.

3. Se il prodotto non soddisfa più i requisiti per l'attribuzione, il soggetto autorizzato alla concessione è tenuto a revocare il diritto a contrassegnare il prodotto.

## Art. 8

*(Regolamento di esecuzione)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana un apposito regolamento attuativo.

## Art. 9

*(Infrazioni)*

1. Infrange le norme di cui al presente capo chi:

- a) contrassegna un prodotto senza essere autorizzato;
- b) abbia fornito dichiarazioni false, o, in violazione dell'articolo 7, comma 2, non comunichi eventuali variazioni dei requisiti per la richiesta al soggetto autorizzato alla concessione;
- c) contrassegna prodotti dopo che sono venuti meno i requisiti indicati nella richiesta.

2. Infrange le norme chi in qualità di soggetto autorizzato alla concessione concede il diritto a contrassegnare il prodotto senza aver effettuato i controlli di cui all'articolo 6, comma 1, o chi non adempie alla revoca di cui all'articolo 7, comma 3.

3. Chi commette una infrazione al disposto del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pecunia-

ria da 10 fino a 50 milioni di lire, e chi ne commette una al disposto del comma 2 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 fino a 100 milioni di lire.

4. All'organo autorizzato alla concessione del contrassegno compete l'attività di accertamento e di contestazione dell'infrazione relativamente alle infrazioni di cui al comma 1. Il relativo verbale viene trasmesso alla Regione per i successivi adempimenti disciplinati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalle leggi regionali 17 gennaio 1984, n. 1 e 20 marzo 2000, n. 7.

5. Per le infrazioni di cui al comma 2 le sanzioni amministrative sono di competenza della Regione.

## Art. 10

*(Costi per la concessione del contrassegno)*

1. I costi inerenti la concessione del contrassegno sono a carico di coloro cui viene concesso l'utilizzo del contrassegno stesso.

## CAPO III

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
TRADIZIONALI DELLA REGIONE

## Art. 11

*(Promozione)*

1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), promuove la diffusione dei prodotti agroalimentari tradizionali anche attraverso manifestazioni gastronomiche tradizionali che valorizzino i prodotti stessi.

2. Per manifestazioni gastronomiche tradizionali s'intendono: le feste paesane, i mercati e altre attività similari svolte su aree pubbliche non permanenti che prevedono la promozione di prodotti, anche attraverso attività di distribuzione, di vendita e somministrazione di prodotti agroalimentari tradizionali al consumatore finale.

3. L'ERSA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire:

- a) i criteri di finanziamento per la distribuzione, vendita e somministrazione, nelle manifestazioni gastronomiche tradizionali, di prodotti agroalimentari tradizionali;
- b) le modalità di etichettatura dei prodotti rientranti nell'elenco di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350.

## Art. 12

*(Commissione tecnica per l'agroalimentare)*

1. Per gli aggiornamenti annuali successivi a quelli

previsti con decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350 del 1999, l'ERSA si avvale del parere consultivo di una apposita Commissione tecnica per l'agroalimentare, che dura in carica cinque anni, nominata dal Presidente della Giunta regionale, e composta:

- a) dal Presidente dell'ERSA, che la presiede;
- b) dal Direttore dell'ERSA;
- c) da un rappresentante delle Associazioni di categoria, scelto tra una rosa di candidati segnalati dalle stesse;
- d) da due tecnici designati dalla facoltà di agraria dell'Università degli Studi di Udine.

#### Art. 13

##### *(Competenze)*

1. Con il regolamento di cui all'articolo 8 vengono anche individuate le competenze che sono esercitate dall'ERSA.

2. Per l'esercizio dell'attività di controllo sul territorio, l'ERSA può avvalersi della collaborazione degli Osservatori per le malattie delle piante.

3. I proventi delle sanzioni confluiscono nel bilancio dell'ERSA e sono utilizzati per il potenziamento dei laboratori di analisi dell'ente, nonché per le finalità di promozione di cui all'articolo 11.

#### CAPO IV

#### STRADE DEL VINO

#### Art. 14

##### *(Strade del vino)*

1. Le «Strade del vino» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell'Unione Europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

2. Le «Strade del vino» costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione vinicola e le relative produzioni possono essere pubblicizzati sotto forma di offerta turistica.

3. La ricezione e ospitalità attuate all'interno delle «Strade del vino» si esplicano attraverso la messa a disposizione di spazi aziendali, degustazione di vini e prodotti aziendali, delle produzioni agroalimentari tradizionali individuate ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350 del 1999 e di quelle tipiche a denominazione o indicazione di origine geografica.

#### Art. 15

##### *(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva l'apposito regolamento di attuazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 provvede:

- a) alla qualificazione e omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità;
- b) alla definizione del disciplinare-tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle «Strade del vino»;
- c) alla definizione di attività informative, divulgative e promozionali omogenee delle «Strade del vino»;
- d) alle garanzie di una equilibrata salvaguardia delle aspettative dei vari soggetti partecipanti alle «Strade del vino»;
- e) ai criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 21;
- f) alla individuazione delle competenze che sono esercitate dall'ERSA.

#### Art. 16

##### *(Disciplinare e Comitato promotore)*

1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle «Strade del vino», in armonia con i principi fissati dal regolamento di cui all'articolo 15, è proposto alla Regione da un Comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore.

2. Al Comitato promotore possono partecipare gli Enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, gli enti e le associazioni pubblici o privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

3. Il Comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il cinquanta per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano è iscritto all'albo di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

4. La Giunta regionale valuta il disciplinare proposto dal Comitato entro novanta giorni dalla sua presentazione, lo approva e procede al riconoscimento della strada del vino previa verifica della rispondenza del disciplinare al regolamento di cui all'articolo 15.

#### Art. 17

##### *(Comitato di gestione)*

1. Con l'approvazione del disciplinare e il riconoscimento della «Strada del vino» da parte della Giunta regionale, e comunque decorsi centoventi giorni dalla presentazione del disciplinare, il Comitato promotore si trasforma in Comitato di gestione.

2. Il Comitato di cui al comma 1:

a) realizza e gestisce la «Strada del vino» nel rispetto del disciplinare approvato;

b) provvede alla diffusione della conoscenza della «Strada del vino» in collaborazione con le organizzazioni vinicole locali e con gli altri soggetti interessati;

c) collabora con la Regione e gli Enti locali interessati per l'inserimento della «Strada del vino» nei vari strumenti di promozione turistica;

d) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati.

Art. 18

*(Autorizzazione agrituristica  
«Strade del vino»)*

1. Le attività di ricezione e ospitalità attuate dai soggetti aderenti alle «Strade del vino», nonché l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito delle «Strade del vino», rientrano fra le attività agrituristiche disciplinate dalla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19

*(Attività di vigilanza)*

1. La attività di vigilanza di cui all'articolo 11 della legge regionale 25/1996 si estende anche alle aziende titolari di una autorizzazione di attività agrituristica nell'ambito delle «Strade del vino».

Art. 20

*(Competenze dei Comuni e delle Province)*

1. I Comuni e le Province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i Comitati di gestione.

Art. 21

*(Interventi finanziari)*

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente capo, la Regione prevede la concessione di contributi per i seguenti interventi:

a) creazione e posa in opera della specifica segnaletica di cui all'articolo 14;

b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle «Strade del vino», finalizzati a una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata;

c) la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «Strade del vino».

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore dei Comitati di gestione e degli Enti locali, delle aziende agricole o vitivinicole singole o associate, nella misura massima del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La Giunta regionale fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 22

*(Applicazione della legge  
ad altri prodotti tipici del Friuli-Venezia Giulia)*

1. Le disposizioni di cui al presente Capo e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 si applicano anche per la realizzazione delle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni tradizionali, tipiche e di qualità del Friuli-Venezia Giulia.

2. Per la realizzazione delle strade di cui al comma 1, il Comitato promotore previsto dall'articolo 16 si intende costituito quando vi partecipa almeno il cinquanta per cento delle aziende produttrici del prodotto interessato.

3. Ai fini del presente articolo per le produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

CAPO V

NORME FINANZIARIE

Art. 23

*(Norma finanziaria)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 la cui denominazione è integrata dalle parole «e dei prodotti agroalimentari tradizionali» con riferimento al capitolo 6813 (1.1.155.2.10.10.) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 3 - Servizio delle produzioni vegetali - con la denominazione «Finanziamenti per la diffusione dei prodotti agroalimentari tradizionali» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiun-

que spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 novembre 2000

per IL PRESIDENTE  
IL VICEPRESIDENTE:  
CIANI

NOTE

#### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Nota all'articolo 2

– Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, reca «Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati».

#### Nota all'articolo 3

– Il testo dell'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 («Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati»), come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 480/1992, è il seguente:

Art. 2

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni, debbono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari debbono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui al successivo articolo 52, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese d'origine, purchi in esso sia accordata all'Italia reciprocità di trattamento.

4. In deroga all'articolo 18, comma 1, lettera b), un marchio collettivo pur consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tale caso, peraltro, l'Ufficio può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni d'ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio anzidetto ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni della presente legge in quanto non contrastino con la natura di essi.

– Il testo dell'articolo 22 del regio decreto 929/1942, come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 480/1992, è il seguente:

Art. 22

1. Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

2. Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.

3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

#### Nota all'articolo 9

– La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca «Modifiche al sistema penale».

– La legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, reca «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali».

– La legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, reca «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso».

#### Nota all'articolo 11

– Il decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, reca «Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173».

#### Nota all'articolo 12

– Per il titolo del decreto del Ministro per le politiche agricole 350/1999, vedi nota all'articolo 11.

#### Nota all'articolo 14

– Per il titolo del decreto del Ministro per le politiche agricole 350/1999, vedi nota all'articolo 11.

#### Nota all'articolo 16

– Il testo dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 («Nuova disciplina delle denominazioni d'origine»), è il seguente:

Art. 15

(Albo dei vigneti ed elenco delle vigne)

1. Per ciascun vino a denominazione di origine, i rispettivi terreni vitati devono, su denuncia dei conduttori interessati, essere iscritti in un apposito albo dei vigneti per vini a denominazione di origine, contraddistinto dalla rispettiva denominazione di origine e dalla sottozona, se prevista dal disciplinare di produzione, dal vitigno o dalle altre tipologie disciplinate.

2. I terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica devono essere denunciati e iscritti negli speciali elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dell'iscrizione nell'albo dei vigneti e nell'elenco delle vigne, dell'aggiornamento degli stessi e della loro tenuta presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

#### Nota all'articolo 18

– La legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, reca «Disciplina dell'agriturismo».

**Nota all'articolo 19**

– Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 25/1996, è il seguente:

Art. 11  
(Vigilanza)

1. L'Amministrazione regionale provvede ad effettuare ispezioni e controlli nelle aziende agrituristiche, al fine di accertare che l'attività agriturbistica sia svolta in conformità alle prescrizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 5.

2. Le ispezioni ed i controlli sono effettuati su ogni azienda che viene iscritta nell'elenco, entro un anno dall'inizio dell'attività agriturbistica. Annualmente sono effettuati su almeno il 20 per cento delle aziende agrituristiche iscritte secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 5.

3. I titolari dell'azienda devono consentire al personale incaricato delle ispezioni e dei controlli il libero accesso a tutte le parti dell'azienda agricola utilizzate a scopo agriturbistico e devono fornire ogni informazione e collaborazione richiesta, nonché esibire documenti e registri.

4. A conclusione di ciascuna ispezione o controllo viene redatto un verbale, copia del quale è inviata al titolare dell'azienda, al Comune di pertinenza e alla commissione provinciale di cui all'articolo 7.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, al sindaco compete la vigilanza sul corretto utilizzo dell'autorizzazione, sul permanere delle condizioni per l'esercizio dell'attività agriturbistica e sul rispetto della previsione di cui all'articolo 20.

**Nota all'articolo 22**

– Il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, è pubblicato nella GUCE n. L 208 del 24 luglio 1992.

LAVORI PREPARATORI

**Proposte di legge:**

- n. 99 d'iniziativa dei consiglieri Bortuzzo, Fasola, Seganti e Vanin, presentata al Consiglio regionale in data 29 settembre 1999 e assegnata alla II Commissione permanente in data 4 ottobre 1999;
- n. 115 d'iniziativa dei consiglieri Ciriani, Baritussio, Castaldo, Di Natale, Lippi, Ritossa e Serpi, presentata al Consiglio regionale in data 27 gennaio 2000 e assegnata alla II Commissione permanente in data 2 febbraio 2000;
- n. 119 d'iniziativa del consigliere Puiatti, presentata al Consiglio regionale in data 25 febbraio 2000 e assegnata alla II Commissione permanente in data 29 febbraio 2000;
- abbinata dalla II Commissione permanente ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno ed esaminata preliminarmente nella seduta n. 68 dell'11 aprile 2000, con nomina di un Comitato ristretto;
- esaminate dal Comitato ristretto della II Commissione permanente, con scelta della proposta di legge n.

119 come testo base e approvazione della medesima, con modifiche, nella seduta del 12 aprile 2000;

- esaminate dalla II Commissione permanente nel testo base proposto dal Comitato ristretto, nella seduta n. 73 del 4 luglio 2000; testo approvato all'unanimità, con modifiche, nella seduta n. 74 del 5 luglio 2000, con relazione dei consiglieri Bortuzzo, Ciriani, Moretton, Puiatti e Petris;
- esaminate dal Consiglio regionale nel testo proposto dalla Commissione; testo approvato all'unanimità, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 3 ottobre 2000;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 10 novembre 2000, n. 19/2-824/2000 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
23 agosto 2000, n. 0311/Pres.

**Legge regionale 10/2000. Disposizioni concernenti la documentazione da presentare a corredo delle domande e la rendicontazione del contributo per interventi a sostegno dell'architettura fortificata. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 8 maggio 2000 n. 10 concernente interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 3, della legge medesima, che stabilisce che la documentazione da presentare a corredo delle singole domande, nonché le modalità e i termini di rendicontazione dei contributi concessi sia determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura;

VISTO il testo recante «Disposizioni concernenti la documentazione da presentare a corredo delle domande di contributo per interventi a sostegno dell'architettura fortificata e per la rendicontazione dei contributi concessi» predisposto dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;

ATTESO che sul medesimo il Comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta dell'8 agosto 2000 ha espresso parere favorevole;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 2507 dell'8 agosto 2000;

## DECRETA

Sono approvate le disposizioni di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, concernenti la documentazione da presentare a corredo delle domande di contributo e sovvenzione ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10, nonché le modalità e i termini di rendicontazione delle medesime.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 agosto 2000

ANTONIONE

*Atto dichiarato dalla Corte dei conti non soggetto a registrazione.  
Rilievo n. 93/REG. del 9 ottobre 2000.*

Allegato A)

**Legge regionale 10/2000. Interventi a sostegno dell'architettura fortificata. Disposizioni concernenti la documentazione da presentare a corredo delle domande e la rendicontazione dei contributi.**

In conformità delle disposizioni recate dalla legge regionale 8 maggio 2000, n. 10, concernente interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia, il presente documento definisce la documentazione da presentare a corredo delle domande di contributo o sovvenzione, nonché le modalità e i termini di rendicontazione dei contributi da concedersi relativamente agli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 6, concernenti rispettivamente:

- a) la conservazione e il restauro, anche in concorso con gli interventi dei competenti organi statali, dei beni architettonici fortificati e del loro contesto ambientale, così come storicamente definito;
- b) l'indagine, il recupero e la valorizzazione dei reperti e delle testimonianze archeologiche dell'architettura fortificata;
- c) il riuso dei beni architettonici fortificati per destinazioni proprie e per finalità culturali e sociali;
- d) le iniziative e programmi di valorizzazione turistico-culturale dei beni architettonici fortificati, comprendente anche i percorsi didattici preordinati alla fruizione;
- e) l'assistenza tecnica per la progettazione ed attuazione degli interventi appena citati mediante iniziative di studio, ricerca e indagine archeologica.

*Documentazione da allegare alla domanda*

Art. 4 - Contributi di cui alle lettere: a) (restauro), b) (indagine e recupero) e c) (riuso)

1. - dichiarazione attestante:

- l'esistenza e l'entità dei contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici o erogati da privati per la stessa iniziativa;
- l'esistenza di iniziative pregresse di studio, ricerca, indagine sul bene oggetto di domanda già sostenute con sovvenzioni a carico del bilancio regionale;
- l'uso attuale dell'immobile e l'uso previsto a conclusione dell'intervento. La dichiarazione dovrà comprendere l'esplicito assoggettamento alle disposizioni della legge regionale 7/2000 in materia di mantenimento della destinazione d'uso;
- la disponibilità a consentire l'apertura al pubblico del bene architettonico. Per i proprietari privati dovrà essere allegata copia della convenzione con il Comune competente per territorio ovvero copia della formale espressione di disponibilità resa dal Comune medesimo a stipulare una convenzione, che consenta l'apertura al pubblico, settimanale o stagionale, del bene architettonico; in ogni caso tale documentazione dovrà esprimere i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico.

2. - Documentazione illustrativa degli elementi per la classificazione e schedatura dell'immobile secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, e successive modificazioni.

3. - Copia del «decreto di vincolo» o della «dichiaratoria» emessi ai sensi della vigente normativa in materia di tutela del patrimonio culturale, concernente l'immobile su cui si interviene (per gli edifici non tutelati «opere legittime»).

In particolare, per gli interventi di cui alla lettera a) (conservazione e restauro) e alla lettera b) (indagini e recupero di reperti e testimonianze):

4. - relazione storica e tecnica, redatta da un architetto o tecnico abilitato alla progettazione su immobili aventi natura di bene culturale, atta a documentare:

- a) le caratteristiche dell'immobile, dalle quali risultino evidenti i valori, storici od architettonici da salvaguardare;
- b) la misura della degradazione dell'immobile sulla quale si intende intervenire, la natura dei lavori da eseguire, e la previsione delle metodologie di indagine, conservazione e restauro da impiegare;
- c) l'indicazione ragionata della spesa prevista;
- d) la compatibilità dell'uso previsto con la conservazione delle caratteristiche storico-architettoniche del bene.

Per gli interventi di cui alla lettera c) (riuso):

5. - Relazione storica e tecnica, redatta da un architetto o tecnico abilitato alla progettazione su immobili aventi natura di bene culturale, atta a documentare:

- a) le caratteristiche dell'immobile, dalle quali risultino evidenti i valori, storici od architettonici da salvaguardare;
- b) la natura dei lavori da eseguire, e la previsione delle metodologie da impiegare per assicurare la compatibilità dell'uso previsto con la conservazione delle caratteristiche storico-architettoniche del bene;
- c) l'indicazione ragionata della spesa prevista.

Art. 5 - Sovvenzioni di cui alla lettera d) (valorizzazione turistico-culturale e percorsi didattici)

1. - relazione sulle iniziative e i programmi da intraprendere, atta a documentare:

- a) la natura degli investimenti e dei lavori da eseguire, e la previsione delle metodologie da impiegare per assicurare la compatibilità dell'uso previsto con la conservazione e la valorizzazione delle caratteristiche storico-architettoniche del bene;
- b) la fattibilità economica dell'iniziativa, con l'indicazione degli elementi che compongono l'offerta di valorizzazione, l'esposizione ragionata della spesa complessiva prevista, degli eventuali cofinanziamenti e della quota da sovvenzionare, la descrizione della dotazione di risorse umane e attrezzature disponibili e utilizzabili da parte del richiedente per la realizzazione del progetto nonché le stime dei risultati attesi necessari al pareggio finanziario;
- c) l'arco cronologico per lo svolgimento dei programmi.

2. - Dichiarazione del richiedente attestante il possesso attuale dei requisiti stabiliti per lo svolgimento delle attività oggetto della richiesta di sovvenzione.

Art. 6 - Sovvenzioni di cui alla lettera e (assistenza tecnica)

1. - Relazione che illustri le motivazioni della ricerca e dei risultati attesi, con l'indicazione dei fattori che concorrono a determinare la rilevanza e l'interesse regionale del progetto e eventuale illustrazione degli elementi che lo collegano ad aspetti e problematiche specifiche dell'architettura fortificata nella regione, l'indicazione dei tempi di realizzazione, la descrizione della dotazione di attrezzature disponibili e utilizzabili per la realizzazione del progetto.

2. - Previsione analitica dei costi di realizzazione e della copertura finanziaria.

#### Presentazione delle domande

La domande, redatte in osservanza alle norme sul bollo, contenenti l'indicazione delle generalità, della residenza, il codice fiscale e la firma del richiedente, non-

ché l'indicazione precisa dell'oggetto dell'intervento, saranno presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali entro i termini previsti dalla legge, corredate dalla documentazione sopra descritta.

#### Rendicontazione

Le modalità e i termini di rendicontazione dei benefici saranno stabilite nei singoli decreti di concessione in conformità alle disposizioni generali recate dal capo III della legge regionale n. 7/2000; per gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di opere si applicano le disposizioni della legge regionale 46/1986.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
25 ottobre 2000, n. 0373/Pres. (Estratto).

#### Approvazione della variante n. 1 al Regolamento edilizio del Comune di Budoia.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0373/Pres. di data 25 ottobre 2000 stata approvata la variante n. 1 al Regolamento edilizio del Comune di Budoia.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

#### Legge regionale 30/1999, articolo 12. Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 12, comma 4, della legge regionale medesima, che demanda ad un regolamento di esecuzione della legge la disciplina concernente, in particolare, le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria e azienda agri-turistico-venatoria nonché le modalità di programmazione delle aziende medesime e, segnatamente, la creazione degli spazi naturali permanenti, le immissioni ed i prelievi di fauna e le adeguate delimitazioni o recinzioni;

VISTO il testo regolamentare in merito predisposto dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

SENTITO il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 4 luglio 2000;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2475 dell'8 agosto 2000 come modificata con successiva delibera n. 3199 del 23 ottobre 2000;

#### DECRETA

È approvato il «Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie» di cui all'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 ottobre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 31 ottobre 2000  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 42*

### **Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.**

#### TITOLO I

##### ASPETTI GENERALI

###### Art. 1

*(Finalità)*

1. Il presente Regolamento dà esecuzione agli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, in materia di gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

###### Art. 2

*(Autorizzazione)*

1. Il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, su richiesta degli interessati, autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro e di aziende agri-turistico-venatorie, nonché il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.

2. L'autorizzazione deve essere rilasciata per un periodo non inferiore a cinque e per una durata non superiore a dieci annate venatorie, intendendosi per annata venatoria il periodo intercorrente tra il 1° aprile di un anno e il 31 marzo dell'anno successivo.

3. La durata dell'autorizzazione viene stabilita, con riferimento ai programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale, in misura proporzionale al possesso di spazi naturali permanenti.

4. L'autorizzazione deve in particolare indicare il titolare ed il nome del rappresentante legale, la durata, la superficie, il perimetro e le eventuali condizioni alle quali è subordinata.

5. L'autorizzazione deve essere resa nota a terzi tramite la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

###### Art. 3

*(Tabellazione)*

1. Il territorio costituito in azienda faunistico-venatoria e in azienda agri-turistico-venatoria deve essere identificato mediante apposizione di tabelle, di colore giallo, esenti da tasse, dalle dimensioni di cm. 30x40, recanti in nero la denominazione dell'azienda venatoria.

2. Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro dell'azienda ad un'altezza di 3-4 metri sul livello del terreno e ad una distanza di 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le stesse siano visibili tra loro e che da ogni tabella si possano vedere le due contigue.

3. Quando si tratti di terreni delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 centimetri sul livello dell'acqua.

###### Art. 4

*(Tasse di concessione regionale)*

1. Qualora il pagamento della tassa di concessione regionale, di cui all'articolo 27, commi 2 e 3 della legge regionale 30/1999, sia effettuato dopo il 31 marzo, è dovuta una sovrattassa per ritardato pagamento nella misura del dieci per cento, se è stato effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, e del venti per cento, se il pagamento è effettuato oltre 30 giorni di ritardo.

###### Art. 5

*(Sorveglianza del territorio)*

1. Le aziende venatorie possono curare la sorveglianza del territorio autorizzato tramite guardie giurate che sono in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria ai sensi dell'articolo 15 e seguenti della legge regionale 24/1996.

## Art. 6

*(Criteri di priorità)*

1. Le riserve di caccia private e consorziali in possesso di regolare autorizzazione alla data del 31 dicembre 1999, possono essere istituite rispettivamente in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico-venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti, se presentano, entro il 31 dicembre 2000, domanda al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

2. Nel rispetto delle percentuali previste dalla legge regionale 30/1999 e tenuto conto delle richieste di cui al comma 1 sono autorizzate l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

## Art. 7

*(Spazi naturali permanenti)*

1. Ai fini del presente Regolamento gli spazi naturali permanenti sono quelle entità del territorio aziendale imboschite o destinate a prati stabili o prati-pascolo e a zone umide.

2. Sono considerati imboschimenti le superfici occupate da:

- a) boschi, cioè l'insieme delle formazioni vegetali, di origine spontanea o antropica, caratterizzato dalla presenza di vegetazione arborea associata a quella arbustiva; dette formazioni vegetali ed i terreni su cui sorgono devono avere superficie superiore a 1000 metri quadrati e avere larghezza media minima di 10 metri;
- b) boschetti, cioè l'insieme delle formazioni di cui alla lettera a), non contiguo con altre superfici imboschite, riguardante una estensione inferiore ai 1000 metri quadrati e avente una larghezza media superiore a 2,5 metri;
- c) siepi alberate, cioè una piantagione lineare di essenze arbustive e/o arboree di lunghezza non inferiore a 50 metri, avente uno sviluppo in altezza superiore a 6 metri e in larghezza a 3 metri;
- d) siepi cespugliate, cioè una piantagione lineare di essenze arbustive e/o arboree di lunghezza non inferiore a 5 metri, avente uno sviluppo in altezza inferiore a 6 metri e in larghezza a 2,5 metri.

3. Il prato stabile o prato-pascolo è l'insieme di specie foraggere appartenenti prevalentemente alla famiglia delle leguminose e delle graminacee.

4. Le zone umide sono le superfici occupate da bacini naturali o semi-naturali di acqua stagnante o salmastra o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane, inclusa una fascia perimetrale inerbata con eventuale presenza di alberi e/o arbusti.

5. Le superfici agricole improduttive sono considerate spazi naturali permanenti qualora siano riconducibili alle fattispecie indicate ai commi 2, 3 e 4.

6. Non possono essere conteggiati nella percentuale obbligatoria del 20 per cento gli spazi naturali permanenti compresi nei fondi inclusi coattivamente nell'azienda faunistico-venatoria.

7. Rientrano nell'ipotesi di cui al comma 2 - oltre ai vigneti e ai frutteti coltivati con metodo biologico - anche le colture legnose a pioppeto qualora non siano oggetto di operazioni agronomiche, quali in particolare:

- a) l'impiego di presidi fitosanitari e di prodotti diserbanti, nonché l'uso di concimi chimici e organici;
- b) il controllo della vegetazione erbacea spontanea;
- c) la ripulitura delle essenze arbustive spontanee;
- d) le lavorazioni del terreno.

**TITOLO II****AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE**

## Art. 8

*(Definizione)*

1. Per azienda faunistico-venatoria senza fini di lucro si intende il complesso dei beni organizzati da uno o più proprietari che conferiscono i loro terreni al fine di ripristinare o migliorare l'ambiente naturale, di proteggere e incrementare la fauna e di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.

## Art. 9

*(Tipi di azienda e titolarità dell'autorizzazione)*

1. L'azienda faunistico-venatoria può essere:

- a) individuale, quando è gestita da persona fisica o giuridica unica proprietaria dei terreni;
- b) associata, quando è gestita da più proprietari che riuniscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo di caccia.

2. Titolare dell'autorizzazione è l'azienda che deve indicare un proprio rappresentante.

## Art. 10

*(Condizioni per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale)*

1. I requisiti soggettivi per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale sono:

- a) la proprietà dei fondi costituenti l'azienda;
- b) l'iscrizione del rappresentante dell'azienda nell'Elenco regionale dei direttori di riserva e dei concessionari di azienda venatoria, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30/1999.

2. I requisiti oggettivi per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale sono:

- a) una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari;
- b) una distanza non inferiore a un chilometro da un'altra azienda venatoria;
- c) la continuità e contiguità dei terreni;
- d) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al venti per cento della superficie del comprensorio aziendale.

3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano interruzioni del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 21, lettera e) della legge 157/1992.

#### Art. 11

*(Condizioni per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo)*

1. I requisiti soggettivi per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo sono:

- a) la proprietà dei fondi costituenti l'azienda da parte dei singoli soggetti conferenti;
- b) l'iscrizione dell'azienda al Registro delle imprese;
- c) l'iscrizione del rappresentante legale dell'azienda nell'Elenco regionale dei direttori di riserva e dei concessionari di azienda venatoria, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30/1999.

2. I requisiti oggettivi per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo sono:

- a) una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari;
- b) una distanza non inferiore a un chilometro da un'altra azienda venatoria;
- c) la continuità e contiguità dei terreni;
- d) la presenza di terreni di proprietari non aderenti inferiore al sette per cento del comprensorio dell'azienda;
- e) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al venti per cento della superficie del comprensorio aziendale.

3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano complessivamente interruzioni superiori al sette per cento del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 21, lettera e) della legge 157/1992.

4. È indispensabile che al momento in cui viene chiesta l'autorizzazione i proprietari abbiano conferito terreni per una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari.

5. Il consenso dei proprietari dei terreni che entrano a far parte dell'azienda deve vincolare il proprietario ed i suoi aventi causa per tutta la durata dell'autorizzazione.

#### Art. 12

*(Inclusione coattiva di terreni nell'azienda faunistico-venatoria)*

1. Possono essere oggetto di inclusione coattiva, in misura non superiore al sette per cento del comprensorio aziendale, solo i terreni posti all'interno di un'azienda faunistico-venatoria e non rientranti nell'ipotesi dell'articolo 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24.

#### Art. 13

*(Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria individuale)*

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, il legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria deve presentare domanda in bollo al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

2. Assieme alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti:

- a) individuazione del legale rappresentante e indicazione dei poteri ad esso attribuiti;
- b) elenco dei terreni, facenti parte dell'azienda, nel quale devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia dei terreni destinati a spazi naturali permanenti;
- c) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei confini aziendali;
- d) planimetria catastale indicante i confini dell'azienda, i numeri catastali dei terreni che la costituiscono e gli spazi naturali permanenti;
- e) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale dell'azienda.

3. I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante.

#### Art. 14

*(Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria associata)*

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, il legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria deve presentare domanda in bollo al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

2. Assieme alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti:

- a) atto costitutivo dell'azienda da parte dei proprietari conferenti i terreni;

- b) individuazione del legale rappresentante e indicazione dei poteri a esso conferiti;
- c) elenco dei terreni facenti parte dell'azienda nel quale devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia degli spazi naturali permanenti;
- d) elenco dei terreni compresi nel perimetro dell'azienda faunistico-venatoria da includere coattivamente riportando i numeri catastali, la superficie e il nominativo dei proprietari;
- e) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei confini aziendali;
- f) planimetria catastale indicante i confini dell'azienda, i numeri catastali dei terreni che la costituiscono, gli spazi naturali permanenti e i fondi inclusi coattivamente;
- g) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale dell'azienda.

3. I documenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante.

#### Art. 15

##### *(Cambio di intestazione della titolarità)*

1. La titolarità dell'azienda faunistico-venatoria è trasmissibile sia per atto tra vivi che per successione.

2. Entro sei mesi dal trasferimento per atto tra vivi o entro un anno dalla morte di un proprietario, i nuovi proprietari o gli eredi sono tenuti a comunicare il passaggio di proprietà al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

3. Qualora il passaggio di proprietà riguardi solo una parte dei terreni costituiti in azienda faunistico-venatoria, in modo che i fondi alienati vengono ad appartenere a più proprietari, l'azienda faunistico-venatoria deve essere trasformata da individuale in forma societaria.

4. Se la variazione della proprietà avviene a favore di più comproprietari l'azienda faunistico-venatoria può mantenere la caratteristica individuale se gli acquirenti si costituiscono in società.

5. La variazione del rappresentante legale dell'azienda deve essere comunicata entro un mese dall'incarico al Servizio allegando l'atto di conferimento.

#### Art. 16

##### *(Rinnovo dell'autorizzazione)*

1. La domanda per il rinnovo della autorizzazione di azienda faunistico-venatoria deve essere presentata in bollo dal rappresentante legale al Servizio autonomo per la gestione faunistico-venatoria almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Assieme alla domanda di rinnovo devono essere presentati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti che non sono variate le proprietà;
- b) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale dell'azienda.

3. Il documento di cui al comma 2, lettera b) deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

4. Qualora la richiesta di rinnovo sia stata respinta e l'azienda abbia proposto ricorso avverso il provvedimento negativo, le tabelle perimetrali vengono mantenute e la caccia vietata a chiunque sino alla decisione definitiva del ricorso.

#### Art. 17

##### *(Esercizio della caccia)*

1. Il legale rappresentante e ciascun proprietario associato dell'azienda faunistico-venatoria munito di tesserino venatorio regionale, che non ne abbia espressamente rinunciato con comunicazione all'Amministrazione regionale, può praticare l'esercizio venatorio nella propria azienda.

2. Il diritto di caccia nell'azienda può essere esteso ad altre persone che abbiano ottenuto il permesso scritto.

3. Il numero di cacciatori di cui ai commi 1 e 2, che esercitano annualmente l'attività venatoria in forma continuativa, non deve essere superiore per unità di superficie alla densità media dei cacciatori assegnati alle riserve di caccia del distretto venatorio in cui ricade l'azienda e comunque non superiore all'entità numerica stabilita dal decreto di autorizzazione.

4. Il legale rappresentante dell'azienda ha l'obbligo di accertarsi che le persone ammesse siano munite dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti, che siano abilitate alla caccia di selezione, ove prevista, e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari.

5. I cacciatori che esercitano l'attività venatoria in un'azienda in qualità di legale rappresentante, associato, titolare di permesso annuale sono tenuti ad indicare sul tesserino venatorio regionale le giornate di caccia e, appena cacciati, le specie ed i capi di selvaggina stanziale e migratoria abbattuti.

6. Nelle aziende faunistico-venatorie gli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria effettuati dagli invitati fanno carico al piano di abbattimento annuale dell'azienda medesima e devono essere riportati sul tesserino venatorio dell'invitante.

7. L'invitato deve compilare nel proprio tesserino regionale di caccia il «Calendario delle giornate», nonché annotare i capi di fauna cacciati subito dopo l'abbattimento, annullando il relativo riquadro con una barra al momento della trascrizione dei medesimi nel tesserino regionale di caccia dell'invitante.

8. Fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, il numero di giornate settimanali di

caccia esercitate in qualità di legale rappresentante, associato e titolare di permesso non può essere superiore a tre con l'integrazione, esclusivamente nel periodo che va dall'1 ottobre al 30 novembre, di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento; la caccia alla fauna stanziale è consentita al massimo per due giorni alla settimana.

#### Art. 18

##### *(Obblighi)*

1. Le aziende faunistico-venatorie devono:

- a) trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria fotocopia, dichiarata conforme all'originale ai sensi della normativa vigente, dei bilanci dell'annata venatoria precedente, dell'elenco dei cacciatori proprietari associati, dei titolari di permesso autorizzati alla caccia annuale dell'elenco dei cacciatori invitati nonché fotocopia del verbale di cui al successivo comma 2;
- b) impegnare, nell'annata venatoria successiva a quella di riferimento, l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna.

2. Per favorire i cicli naturali di riproduzione, le immissioni di fauna sono ammesse dal 1° febbraio al 31 agosto di ciascun anno e devono avvenire previo avviso di almeno quindici giorni agli agenti di vigilanza delle Amministrazioni provinciali o alle guardie del Corpo forestale regionale, che sottoscrivono, se intervenuti, apposito verbale di lancio da conservarsi a cura dell'azienda; la fauna immessa deve risultare contrassegnata e garantita sotto il profilo sanitario.

#### Art. 19

##### *(Decadenza, revoca, rinuncia dell'autorizzazione)*

1. L'autorizzazione decade se, allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo o se, presentata la richiesta di rinnovo, questa non viene accolta, o se la domanda di rinnovo non è presentata centottanta giorni prima della scadenza.

2. L'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria è sempre revocabile con analogo provvedimento amministrativo:

- a) per mancata osservazione delle disposizioni di legge, del presente regolamento e di quelle del decreto di autorizzazione;
- b) per non aver versato la tassa di concessione regionale entro i termini stabiliti dall'articolo 4;
- c) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria;
- d) per il mancato riutilizzo, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), dell'eventuale utile di gestione;

- e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se, rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
- f) per mancata comunicazione delle variazioni di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 15.

3. L'autorizzazione è sempre revocabile qualora si accertasse che uno dei requisiti voluti dalla legge è venuto meno.

4. L'autorizzazione può estinguersi in qualunque momento per rinuncia volontaria.

### TITOLO III

#### AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

#### Art. 20

##### *(Definizione)*

1. Per azienda agri-turistico-venatoria si intende il complesso dei beni organizzati da uno o più soggetti che conferiscono i terreni ai fini di impresa agricola o per integrare il reddito delle imprese agricole già esistenti attraverso l'organizzazione di attività attinenti la caccia.

#### Art. 21

##### *(Tipi di azienda e titolarità della autorizzazione)*

1. L'azienda agri-turistico-venatoria può essere:

- a) individuale, quando è gestita da un unico conduttore dei terreni;
- b) associata, quando è gestita da cooperative agricole o da soggetti che a qualsiasi titolo conducono terreni al fine dell'utilizzo a scopo di caccia.

2. Titolare dell'autorizzazione è l'azienda che deve indicare un proprio rappresentante.

#### Art. 22

##### *(Condizioni per l'istituzione di un'azienda agri-turistico-venatoria)*

1. I requisiti soggettivi per l'istituzione di un'azienda agri-turistico-venatoria sono:

- a) la disponibilità dei fondi costituenti l'azienda per un periodo non inferiore all'autorizzazione richiesta;
- b) l'iscrizione dell'azienda nell'Elenco provinciale degli operatori agrituristici, di cui alla legge regionale n. 25/1996 e nel Registro delle imprese ;
- c) l'iscrizione del rappresentante dell'azienda nell'Elenco regionale dei direttori di riserva e dei concessionari di azienda venatoria, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30/1999.

2. I requisiti oggettivi per l'istituzione di un'azienda agri-turistico-venatoria individuale sono:

- a) una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari;
- b) una distanza non inferiore a un chilometro da un'altra azienda venatoria e di tre chilometri dal perimetro delle aree protette individuate dalla legge regionale 42/1996;
- c) la continuità e contiguità dei terreni;
- d) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al venti per cento della superficie del comprensorio aziendale.

3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano interruzioni del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 21, lettera e) della legge 157/1992.

#### Art. 23

##### *(Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria)*

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, il legale rappresentante dell'azienda agri-turistico-venatoria deve presentare domanda in bollo al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

2. Assieme alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti:

- a) individuazione del legale rappresentante e indicazione dei poteri ad esso attribuiti;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei singoli aderenti all'impresa relativa al conferimento pluriennale dei terreni all'azienda agri-turistico-venatoria;
- c) elenco dei terreni, facenti parte dell'azienda, nel quale devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia degli spazi naturali permanenti;
- d) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei confini aziendali;
- e) planimetria catastale indicante i confini dell'azienda, i numeri catastali dei terreni che la costituiscono e gli spazi naturali permanenti.

3. I documenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante.

#### Art. 24

##### *(Cambio di intestazione della titolarità)*

1. La titolarità dell'azienda agri-turistico-venatoria è trasmissibile sia per atto tra vivi che per successione.

2. Entro sei mesi dal trasferimento per atto tra vivi o entro un anno dalla morte di un proprietario o condut-

tore, i nuovi titolari o gli eredi sono tenuti a comunicare il passaggio di proprietà o della conduzione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

3. La variazione del rappresentante legale dell'azienda deve essere comunicata entro un mese dall'incarico al Servizio allegando l'atto di conferimento.

#### Art. 25

##### *(Rinnovo dell'autorizzazione)*

1. La domanda per il rinnovo della autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria deve essere presentata in bollo dal rappresentante legale al Servizio autonomo per la gestione faunistico-venatoria almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Assieme alla domanda di rinnovo deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti che non è variata la disponibilità dei terreni facenti parte dell'azienda e che tale disponibilità non è inferiore al periodo di autorizzazione richiesta.

3. Nel caso che la richiesta di rinnovo sia stata respinta e l'azienda abbia proposto ricorso avverso il provvedimento negativo, le tabelle perimetrali vengono mantenute e la caccia vietata a chiunque sino alla decisione del ricorso.

#### Art. 26

##### *(Obblighi)*

1. Le aziende agri-turistico-venatorie devono provvedere alla recinzione del comprensorio con rete metallica di altezza non inferiore a metri 1,50, di cui 30 centimetri devono essere interrati al di sotto del livello di campagna, qualora effettuino l'immissione di fauna ungulata da allevamento appartenente alle specie cacciabili.

2. Il legale rappresentante dell'azienda ha l'obbligo di accertarsi che le persone ammesse siano munite del tesserino venatorio in corso di validità.

3. La fauna immessa deve risultare contrassegnata e garantita sotto il profilo sanitario.

#### Art. 27

##### *(Decadenza, revoca, rinuncia della autorizzazione)*

1. L'autorizzazione decade se, allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo o se, presentata la richiesta di rinnovo, questa non viene accolta o se la domanda di rinnovo non è presentata centottanta giorni prima della scadenza.

2. L'autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria è sempre revocabile con analogo provvedimento amministrativo:

- a) per mancata osservanza delle disposizioni di legge, del presente regolamento e di quelle del decreto di autorizzazione;
- b) per non aver versato la tassa di concessione regionale entro i termini stabiliti dall'articolo 4;
- c) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se, rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
- d) per mancata comunicazione delle variazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25.

3. L'autorizzazione è sempre revocabile qualora si accertasse che uno dei requisiti voluti dalla legge è venuto meno.

4. L'autorizzazione può estinguersi in qualunque momento per rinuncia volontaria.

#### TITOLO IV

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 28

*(Norme transitorie)*

1. Le riserve di caccia private o consorziali che, in base alla presente normativa, hanno versato per l'anno 2000 la tassa di concessione regionale di lire tremila a ettaro devono, qualora convertite in aziende venatorie entro il 31 dicembre 2000, provvedere al conguaglio della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 30/1999.

2. Per l'annata venatoria 2000-2001 e per quella relativa al primo rilascio dell'autorizzazione, la tassa di concessione regionale è dovuta in dodicesimi incluso il mese di emissione.

3. Le domande per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non completate entro il 31 dicembre 2000 con la pertinente documentazione prevista dal regolamento medesimo, non sono prese in considerazione e sono archiviate.

4. I cacciatori che esercitano l'attività venatoria in una riserva di caccia privata o consorziale devono attenersi a quanto previsto dall'articolo 17.

5. Le riserve di caccia private e consorziali in possesso di regolare autorizzazione alla data del 31 dicembre 1999, sono prorogate sino alla data ultima utile per la presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 1.

6. Il consenso già espresso dai proprietari dei fondi

alle riserve consorziali si intende trasferito, per la prima autorizzazione, esclusivamente alle costituenti aziende faunistico-venatorie.

##### Art. 29

*(Norme finali)*

1. I legali rappresentanti delle aziende venatorie che non risultino iscritti all'elenco di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30/1999 devono frequentare un apposito corso abilitativo, organizzato dall'Amministrazione regionale sulle materie riguardanti la gestione faunistico-venatoria, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1 del presente Regolamento o dalla preposizione all'incarico di responsabile aziendale.

2. Entro centottanta giorni dalla domanda di autorizzazione per l'istituzione o il rinnovo di azienda venatoria, il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria provvede ad emanare il provvedimento autorizzativo ovvero a respingere la richiesta.

3. Le domande per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2 nonché il rinnovo di tali autorizzazioni qualora risultino incomplete, errate, prive dei requisiti previsti, non complete dei documenti previsti dal presente regolamento non sono prese in considerazione e sono archiviate.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
25 ottobre 2000, n. 0381/Pres.

**D.P.G.R. 502/1991, articolo 19. Commissione per l'accertamento dell'idoneità per l'ottenimento dell'abilitazione alla gestione di impianti di smaltimento rifiuti. Ricostituzione.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. 106/Pres. del 27 marzo 1998 è stata ricostituita la Commissione per l'accertamento dell'idoneità per l'ottenimento dell'abilitazione alla gestione di impianti di smaltimento rifiuti come previsto dall'articolo 19 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 approvato con D.P.G.R. 502/Pres. di data 8 ottobre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la predetta Commissione è venuta a scadere;

VISTA la nota prot. AMB/19/212/E/28/30-4 di data 22 agosto 2000 con la quale la Direzione regionale dell'ambiente chiede la ricostituzione della Commissio-

ne in parola indicandone la composizione, la durata, nonché l'importo del gettone di presenza da corrispondere ai componenti esterni;

RILEVATO che con detta nota il Direttore regionale sostituto dell'ambiente ha designato il dott. Paolo Plossi funzionario della Provincia di Trieste, in assenza del completo concerto da parte dei Presidenti delle Province, come previsto dall'articolo 19, comma 2 del succitato Regolamento;

VISTE le note di designazione;

VISTO il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli Organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2824 del 3 ottobre 2000;

#### DECRETA

È ricostituita, presso la Direzione regionale dell'ambiente, la Commissione per l'accertamento dell'idoneità per l'ottenimento dell'abilitazione alla gestione di impianti di smaltimento rifiuti, con la seguente composizione:

*Presidente:*

- dott. Giorgio Lizzi - funzionario preposto in qualità di Direttore sostituto al Servizio per lo smaltimento dei rifiuti della Direzione regionale dell'ambiente, designato dal Direttore regionale sostituto dell'ambiente.

*Componenti:*

- ing. Claudio Bortolosso del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», designato dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;
- dott. Paolo Plossi - funzionario della Provincia di Trieste, designato congiuntamente dalle Province di Gorizia, Trieste e Udine e confermato dal Direttore regionale sostituto dell'ambiente;

- ing. Paola Blanchini - consigliere ingegnere della Direzione regionale dell'ambiente, designata dal Direttore regionale sostituto dell'ambiente;
- dott.ssa Gabriella Pasquale - consigliere giuridico amministrativo legale della Direzione regionale dell'ambiente, designata dal Direttore regionale sostituto dell'ambiente.

*Segretario:*

- rag. Sergio Marchiol della Direzione regionale dell'ambiente.

La Commissione durerà in carica per diciotto mesi.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sul corrispondente capitolo degli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 ottobre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
25 ottobre 2000, n. 0383/Pres.

**Legge regionale 21/1991. Commissione d'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista per la Provincia di Udine. Sostituzione componente.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 014/Pres. del 17 gennaio 1997, con il quale sono state costituite le Commissioni d'esame per il conseguimento della qualifica professionale di estetista per le Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone ai sensi della legge regionale 21/1991 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA le note prot. 10936/12.R del 9 agosto 2000 e prot. 11968/12.R del 19 settembre 2000, con le quali la Direzione regionale della formazione professionale chiede la sostituzione, nell'ambito della Commissione d'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista per la Provincia di Udine, della sig.a Laura Loiotile, dimissionaria, con la sig.a Elisa David, quale esperta designata dagli organi provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura regionale;

VISTA la nota di designazione dell'1 agosto 2000 delle organizzazioni di categoria;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2826 del 3 ottobre 2000;

#### DECRETA

- La sig.ra Elisa David è nominata componente effettivo della Commissione d'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista per la Provincia di Udine, quale esperta designata dagli organi provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura regionale, in sostituzione della sig.a Laura Loiotile.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 ottobre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
2 novembre 2000, n. 0396/Pres.

**Fondazione «Aldo e Ada Modugno» - Trieste. Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello Statuto.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la domanda del 2 agosto 2000 del signor Aldo Modugno diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione «Aldo e Ada Modugno»;

VISTO l'atto costitutivo di fondazione a rogito del dott. Camillo Giordano, notaio in Trieste, del 10 luglio 2000, rep. 89473, racc. 8823, registrato a Trieste il 13 luglio 2000;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 12, 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualificano la fondazione come istituzione nel settore dell'assistenza sociale;

VISTO il parere favorevole al riconoscimento espresso dalla Direzione regionale della sanità e delle

politiche sociali con nota del 18 ottobre 2000, n. 20898/AAGG10;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3237 del 23 ottobre 2000;

#### DECRETA

- È riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione «Aldo e Ada Modugno» con sede in Trieste.

- È approvato lo statuto di detta Fondazione nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 novembre 2000

ANTONIONE

#### STATUTO DELLA FONDAZIONE «ALDO E ADA MODUGNO»

##### Articolo 1

##### *Denominazione*

È costituita, per volontà del dott. Aldo Modugno e per desiderio espresso in vita dalla sorella Ada per onorare la memoria del padre Arrigo Modugno (13 dicembre 1867 - 28 gennaio 1927), la Fondazione Aldo e Ada Modugno con sede in Trieste, via Santa Caterina da Siena numero 3.

##### Articolo 2

##### *Scopo*

La Fondazione non ha fini di lucro ed esplica la sua attività istituzionale sul territorio della provincia di Trieste con lo scopo di sostenere finanziariamente Enti civili e religiosi nel perseguimento delle loro attività benefiche ed assistenziali, dando la precedenza alla «Associazione Goffredo de Banfield» di Trieste, alla «Caritas Diocesana» di Trieste, alla Associazione «Cest Due» di Trieste, alla Fondazione «Piccolo Rifugio» - Casa di Trieste - Domus Lucis di Scala dei Lauri numero 2 di Trieste, all'«Università degli Studi» di Trieste per l'assegnazione di borse di studio e/o premi di laurea, alla Fondazione «Teatro Giuseppe Verdi» di Trieste.

### Articolo 3

#### *Durata*

La durata della Fondazione viene stabilita a tempo indeterminato.

### Articolo 4

#### *Patrimonio*

Il patrimonio iniziale è costituito dagli immobili donati dal dott. Aldo Modugno e precisamente:

- complesso edilizio costituito dagli stabili siti in Trieste, Via Galileo Galilei numero 5 e in via Luigi Galvani numero 5, in ragione dei due terzi di proprietà del dott. Aldo Modugno; questi stabili sono in proprietà indivisa con l'Associazione «Pro Senectute» di Trieste, che è proprietaria della residua quota di un terzo;
- stabile sito in Trieste, via Corti numero 3, di esclusiva proprietà del dott. Aldo Modugno.

Detti stabili non potranno essere venduti per tutta la durata della Fondazione ad eccezione di quello di via Corti numero 3, alla sola condizione che l'acquisto venga richiesto dal proprietario dell'attiguo palazzo sito al numero 5 di via dell'Università in Trieste.

Il patrimonio potrà essere incrementato da eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni.

### Articolo 5

In caso di spese straordinarie obbligatorie per disposizione legislativa, oppure ritenute necessarie per la buona conservazione degli immobili, il Consiglio di Amministrazione dovrà dare la precedenza a queste spese, prima di procedere alle erogazioni benefiche.

### Articolo 6

#### *Amministrazione*

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato da cinque componenti che durano in carica quattro anni e possono venire riconfermati.

Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà il dott. Nerio Tomizza, nato a Umago d'Istria il 29 luglio 1931, sua vita natural durante, salvo il caso di sue dimissioni.

Componente di diritto del Consiglio sarà la Signora Graziella Coslovich Modugno, nata a Umago d'Istria il 28 luglio 1931, sua vita natural durante, salvo il caso di sue dimissioni.

Gli altri tre componenti saranno nominati rispettivamente dal Vescovo pro-tempore di Trieste, dall'Associazione «Goffredo de Banfield» e dall'Associazione «Cest Due», entrambe di Trieste.

La carica di Presidente e Consigliere è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di specifici compiti attribuiti.

Alla cessazione del dott. Nerio Tomizza dalla funzione qui prevista, la designazione di un Consigliere spetterà alla Fondazione «Berta e Alfredo Giovanni Dorni» di Trieste.

Alla cessazione della signora Graziella Coslovich Modugno la designazione di un Consigliere spetterà all'Ente di Culto San Giusto di Trieste.

### Articolo 7

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare sui programmi di attività, sui bilanci annuali, preventivo e consuntivo, e su ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di affidare a professionisti esterni l'amministrazione corrente degli immobili, controllandone l'attività svolta.

Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo e dello stato patrimoniale ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Consiglio si può riunire inoltre, quando se ne ravvisi la necessità sia su invito del Presidente sia su domanda sottoscritta da almeno due componenti.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, nella sede della Fondazione o altrove, a mezzo lettera indicante la data della riunione, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, spedita almeno dieci giorni prima al domicilio di ciascun Amministratore.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

### Articolo 8

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio medesimo, salvo quanto previsto nel precedente articolo 6.

Egli rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; ha il compito di eseguire pagamenti e di riceverne, rilasciando regolare ricevuta; convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e provvede all'esecuzione delle deliberazioni; ha l'obbligo di rispettare e far rispettare il presente Statuto e può proporre esclusivamente la modificazione riguardante il cambio della sede della Fondazione.

Il Presidente avrà cura di dare la massima pubblicità, anche a mezzo stampa, delle avvenute opere benefiche, al fine di incrementare eventuali donazioni o altre acquisizioni, sempre a scopo benefico.

#### Articolo 9

A ogni riunione del Consiglio di Amministrazione sarà redatto specifico verbale che dovrà essere immediatamente trascritto in un registro, in ordine cronologico, e sottoscritto dal Presidente.

Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, la verbalizzazione delle adunanze del medesimo, il disbrigo delle pratiche correnti alla gestione ordinaria della Fondazione e, in genere, per ogni altra incombenza di carattere esecutivo, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, fissandone la retribuzione in ordine alle mansioni affidategli.

La carica di Presidente e Consigliere è cumulabile con l'Ufficio di Segretario.

Questi partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

#### Articolo 10

L'esercizio finanziario inizia con il 1° di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### Articolo 11

Il controllo amministrativo e contabile della Fondazione sarà affidato ad un dottore commercialista iscritto al relativo Ordine; l'incarico dura un quadriennio e potrà essere rinnovato. Il suo compenso sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 12

##### *Scioglimento*

La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'articolo 27 del Codice Civile. In tale evenienza il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori scelti tra i suoi componenti e/o all'esterno.

Tutti i beni della Fondazione devono essere devoluti ad altra Associazione avente scopi analoghi, sentito il parere dell'Autorità regionale ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile, salvo altra destinazione imposta dalla legislazione vigente al momento della liquidazione.

#### Articolo 13

##### *Norma finale*

Per quanto non espressamente previsto dal presente

Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
6 novembre 2000, n. 0398/Pres.

**Legge regionale 43/1990. Progetto per la coltivazione e il recupero ambientale di una cava di ghiaia in località Bassa di Prato in Comune di Mortegliano presentato dalla Friulinerti S.p.A. di Codroipo (Udine). Procedura di V.I.A.; provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 15 settembre 2000 con la quale la Friulinerti S.p.A. con sede legale in Codroipo (Udine), via Piave n. 55, ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto per la coltivazione e il recupero ambientale di una cava di ghiaia sita in località Bassa di Prato in Comune di Mortegliano;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero Veneto» del 2 ottobre 2000, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data medesima;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 789 di data 31 marzo 2000, con la quale, in attesa del recepimento organico della normativa statale in materia di V.I.A., vengono dati gli indirizzi operativi ai fini di poter correttamente applicare le norme in materia;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996 e nell'allegato II, punto 1 del Regolamento succitato;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990, ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del

Comune di Mortegliano risultando tale Ente interessato alla realizzazione del progetto, congiuntamente alla Provincia di Udine e alla Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria;

VISTA la richiesta pervenuta nei termini, in ordine al terzo comma del precitato articolo 13 della legge regionale 43/1990, da parte della Associazione Lega Ambiente del Friuli-Venezia Giulia;

#### DECRETA

1. Sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione del progetto, presentato dalla Friulinerti S.p.A. con sede legale in Codroipo (Udine), via Piave n. 55, per la coltivazione e il recupero ambientale di una cava di ghiaia sita in località Bassa di Prato in Comune di Mortegliano i seguenti Enti:
  - il Comune di Mortegliano;
  - la Provincia di Udine;
  - la Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;
 e quale pubblico interessato:
  - l'Associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia.
2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.
3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Mortegliano sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 novembre 2000

ANTONIONE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
8 novembre 2000, n. 0399/Pres.

**Ente Tutela Pesca. Presidente: accertamento della sopravvenuta incompatibilità ex articolo 7, legge regionale 75/1978, come sostituito dall'articolo 5, legge regionale 9/1993.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19,

istitutiva dell'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il proprio decreto 23 dicembre 1998, n. 0433/Pres. con il quale, ai sensi dell'articolo 12, legge regionale citata e successive modifiche, il dott. Attilio Vuga è stato riconfermato Presidente dell'Ente Tutela Pesca per la durata di quattro anni;

ATTESO che, a seguito della consultazione elettorale del 16 aprile 2000 e del successivo ballottaggio del 30 aprile 2000 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Cividale del Friuli, il dott. Attilio Vuga è risultato eletto Sindaco del Comune anzidetto;

ATTESO altresì quanto disposto dall'articolo 7, legge regionale n. 75/1978, come sostituito dall'articolo 5, legge regionale 9/1993, in relazione alla causa di incompatibilità fra la carica di Presidente di Ente regionale e quella di Sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

RILEVATO dai dati riferiti all'ultimo censimento che il Comune di Cividale del Friuli consta di una popolazione pari a 11.190 abitanti;

RICHIAMATI i verbali di Giunta regionale 27 luglio 2000, n. 2295 e 31 ottobre 2000, n. 3337;

RICORDATO quanto stabilito dall'articolo 7/quinquies, comma 3, legge regionale 75/1978, come introdotto dall'articolo 6, legge regionale 9/1993, il quale, in particolare, prevede che la procedura per l'accertamento dell'intervenuta causa ostativa deve essere effettuata in contraddittorio con l'interessato;

ATTESO che con nota del 19 ottobre 2000, prot. 1309/EE.RR./A-27-I, è stato chiesto all'interessato di fornire le motivazioni eventualmente ritenute opportune;

VISTA la nota del 6 novembre 2000, pervenuta il giorno 7 novembre 2000, con la quale il dott. Vuga ha fornito le proprie indicazioni;

RITENUTO pertanto, ai sensi del citato articolo 7/quinquies, comma 3, legge regionale 75/1978, che la sopravvenuta causa di incompatibilità in questione debba considerarsi accertata, determinando conseguentemente la decadenza dall'incarico di Presidente dell'Ente Tutela Pesca;

#### DECRETA

viene accertata e conseguentemente dichiarata la decadenza del dott. Attilio Vuga dall'incarico di Presidente dell'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 1, lettera a), legge regionale 75/1978, come sostituito dall'articolo 5, legge regionale 9/1993 e 7/quinquies,

comma 3, legge regionale 75/1978, come introdotto dall'articolo 6, legge regionale 9/1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 8 novembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 7 novembre 2000, n. 30.

**I.P.A.B. «Fondazione Theresianum» di Gorizia. Nomina del Commissario straordinario.**

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

CONSIDERATO che la Fondazione «Theresianum» avente sede amministrativa presso il Comune di Gorizia, sorta per volontà della defunta benefattrice Teresa Villat con lo scopo di creare un «ricovero» per signore nobili decadute, non è più in grado di perseguire tale scopo per la mutata realtà sociale e relative esigenze;

VISTO inoltre che nel tempo il patrimonio dell'Ente è divenuto inadeguato rispetto alla realizzazione di qualsiasi altra attività alternativa a quella originaria;

ATTESA l'impossibilità di reintegrare tale patrimonio;

CONSIDERATO indispensabile ed urgente formalizzare la cessazione dell'attività istituzionale;

DATO ATTO che la Fondazione di che trattasi, così come precisato anche dal Servizio degli affari giuridici e della consulenza della Direzione regionale per le autonomie locali con nota n. 5236 del 31 maggio 1996, va configurata come I.P.A.B.;

EVIDENZIATE l'inesistenza di organi di gestione dell'Ente e la necessità, pertanto, di procedere alla nomina di un Commissario straordinario al quale affidare l'incarico di adottare tutti gli atti amministrativi obbligatori finalizzati alla presa d'atto della cessata attività fondatazione da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali;

RITENUTA la dottoressa Bruna Fait, dipendente dell'Amministrazione comunale di Gorizia dal 1996, in qualità di funzionario di Ragioneria con esperienza di gestione delle istituzioni, persona idonea a ricoprire l'incarico;

ATTESO che per tale compito non è previsto alcun compenso, né sono previsti oneri a carico della Fondazione;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972 ed i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI gli articoli 5 - punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959 ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, così come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

VISTO l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

DECRETA

di nominare Commissario straordinario dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione Theresianum» di Gorizia, la dottoressa Bruna Fait, dipendente dell'Amministrazione comunale di Gorizia in qualità di funzionario di Ragioneria.

Il Commissario, cui è affidato l'incarico di adottare le procedure necessarie per l'emissione del decreto assessorile di presa d'atto della cessata attività dell'ente, resterà in carica sino al 30 giugno 2001.\*

Il presente decreto verrà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 7 novembre 2000

POZZO

*\* (Rettificato con decreto dell'assessore per le autonomie locali 22 novembre 2000, n. 32)*

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 7 novembre 2000, n. 31.

**«Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi» di Trieste. Nomina del Commissario per la gestione provvisoria.**

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

PREMESSO che con decreto ministeriale 21 aprile 1994 adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, l'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste è stato restituito alla sua originaria funzione di pubblica assistenza e beneficenza, come tale soggetto alla normativa di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49;

VISTO l'articolo 6 dello statuto dell'Ente, approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie

locali n. 40 del 4 ottobre 1999, che prevede la composizione del consiglio d'amministrazione nel numero di sette consiglieri;

VISTA la sentenza del T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia n. 543/2000 del 9 giugno 2000 che ha annullato parzialmente l'articolo 6 succitato, nella parte in cui aumenta il numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione da cinque a sette, di cui n. 2 (anziché 1) nominati dall'Unione italiana ciechi e n. 1 nominato dall'Unione province italiane del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la nota prot. n. 2322/13 del 2 novembre 2000, con la quale il segretario dell'Istituto Rittmeyer ha comunicato le dimissioni del Presidente e di altri tre componenti il consiglio d'amministrazione, due di nomina dell'Unione Italiana ciechi ed uno di nomina del Comune di Trieste, rassegnate nella seduta consiliare straordinaria del 2 novembre 2000 e con lettera regolarmente assunta al protocollo;

CONSIDERATO che, con le dimissioni dei suddetti componenti, è venuto a mancare il numero legale per la validità delle sedute consiliari;

RITENUTO pertanto che ricorrono gli estremi per far luogo alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972;

VISTI gli articoli 5, punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 7 del D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959;

VISTO l'articolo 18 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80, comma 2, lettera a) della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49;

VISTA la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 e, in particolare, l'articolo 23, commi 4 e 6;

#### DECRETA

Il dott. Gaetano Barbi, nato a San Giorgio Ionico (Taranto) il 26 settembre 1931 e residente in Udine, via Gradisca, n. 11 - codice fiscale BRBGTN31P26H882N è nominato Commissario per la provvisoria gestione dell'Istituto Rittmeyer di Trieste con il compito di ricostituire il Consiglio d'amministrazione.

Il predetto Commissario, cui sono conferite tutte le competenze spettanti agli organi ordinari dell'Ente, dovrà concludere la sua attività entro il 1° febbraio 2001.

Al medesimo Commissario spetta, con effetto dalla data di nomina, un'indennità mensile di carica pari a

quella prevista per il Presidente, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, sarà immediatamente trasmesso al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura di Trieste, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 7 novembre 2000

POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, AL LAVORO, ALLA PREVIDENZA, ALLA COOPERAZIONE, ALL'ARTIGIANATO, E AI PARCHI 21 settembre 2000, n. 407. (Estratto).

#### **Iscrizione della Società RE.B.I.S. S.r.l. di Pordenone nell'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi della Regione.**

L'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, AL LAVORO, ALLA PREVIDENZA, ALLA COOPERAZIONE, ALL'ARTIGIANATO E AI PARCHI

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 concernente l'istituzione presso la Direzione del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, dell'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi aventi sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la domanda di data 1 agosto 2000 con la quale la «RE.B.I.S. S.r.l. società di revisione e organizzazione contabile di aziende» con sede in Pordenone, chiede di essere iscritta nell'elenco sopra citato;

(omissis)

#### DECRETA

La «RE.B.I.S. S.r.l. società di revisione e organizzazione contabile ed aziendale», con sede in Pordenone, è iscritta al n. 27 dell'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi aventi sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 21 settembre 2000

VENIER ROMANO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 25 ottobre 2000, n. EST.1260-D/ESP/4504. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria del fondo da espropriare, da parte del Comune di Fagagna, per la realizzazione dei lavori di ricostruzione del ponte sul rio Tampognacco in località Villalta, via Orgnani in Comune di Fagagna.**

IL DIRETTORE SOSTITUTO  
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Fagagna è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Fagagna

1) P.C. 467, foglio 19, mapp. 222 (ex 178 b), di mq. 8,  
superficie da espropriare: mq. 8,  
in natura: incolto,  
indennità: L./mq. 1.500 x mq. 8 = L. 12.000  
(Euro 6,197)

Ditta catastale: E.N.E.L.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 25 ottobre 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 25 ottobre 2000, n. EST.1261-D/ESP/4502. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria del fondo da espropriare, da parte del Comune di Fagagna, per la realizzazione dei lavori di asfaltatura e bonifica di sedi stradali comunali - realizzazione di una pensilina di attesa in via S. Caterina in frazione Balsadella in Comune di Campofornido.**

IL DIRETTORE SOSTITUTO  
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Campofornido è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Campofornido

1) P.C. 2707, foglio 14, mapp. 1146, di mq. 1514,  
superficie da espropriare: mq. 40,  
in natura: terreno in declivio della esistente strada assimilabile a prato,  
indennità: L./mq. 1500 x mq. 40 = L. 60.000  
Euro 30,987

Ditta catastale: Fabbro Francesco nato a Coseano il 30 ottobre 1925.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 25 ottobre 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 25 ottobre 2000, n. EST.1262-D/ESP/4151. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, da parte del Comune di Martignacco, per lavori di costruzione e collegamento della condotta idrica per il serbatoio di Pasion di Prato.**

IL DIRETTORE SOSTITUTO  
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale con sede in Udine è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971,

n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da asservire per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Martignacco

1) P.C. 9599, foglio 25, mapp. 263, di mq. 2160, superficie da asservire: mq. 111, in natura: bosco ceduo, indennità: L./mq. 210 x mq. 111 = L. 23.310 Euro 12,38

foglio 25, mapp. 200, di mq. 6620, superficie da asservire: mq. 642, in natura: seminativo, indennità: L./mq. 725 x mq. 642 = L. 465.450 Euro 241,496

Ditta catastale: Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero I.D.S.C. della Diocesi di Udine - Sede di Udine.

2) P.C. 9572, foglio 25, mapp. 199, di mq. 7950, superficie da asservire: mq. 27, in natura: prato, indennità: L./mq. 375 x mq. 27 = L. 10.125 Euro 5,229

Ditta catastale: Intervest S.r.l. con sede in Pioltello.

Art. 2  
(omissis)

Trieste, 25 ottobre 2000

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 ottobre 2000, n. 3303.

**Legge regionale 13/2000, articolo 3, commi 1, 2 e 6. Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 prevede che il territorio montano, come definito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, venga classificato secondo le seguenti tre zone omogenee di svantaggio socio-economico:

- Zona «A», corrispondente ai comuni o centri abitati con svantaggio basso;
- Zona «B», corrispondente ai comuni o centri abitati con svantaggio medio;
- Zona «C», corrispondente ai comuni o centri abitati con svantaggio alto;

ATTESO che, in attuazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, la Giunta regionale individua le zone omogenee di

svantaggio socio-economico applicando i seguenti criteri:

- altitudine;
- difficoltà di utilizzazione del suolo e fragilità idrogeologica;
- andamento demografico;
- invecchiamento della popolazione;
- numero delle imprese;
- tasso di occupazione;

ATTESO che per l'applicazione dei criteri sopraelencati sono stati utilizzati i dati ufficiali del censimento ISTAT, e per il criterio di cui al punto b) l'indicatore assunto è l'acclività, ovvero la percentuale di territorio comunale che supera i 20° di pendenza, secondo il valore applicato sia in sede nazionale che europea;

ATTESO che ai criteri di cui ai punti b), c), d), e) ed f) è stato attribuito il peso del 14% del valore degli indicatori, mentre al criterio di cui al punto a), relativo all'altitudine, è stato attribuito il peso pari al 30% in quanto tale indicatore è più importante e significativo per definire lo svantaggio dovuto all'ubicazione;

ATTESO che per la riclassificazione a livello subcomunale l'individuazione dei centri abitati, così come indicati dall'ISTAT e appartenenti ai comuni riportati nella tabella A, si è utilizzato l'unico indicatore applicabile, l'altitudine, utilizzando i dati del censimento 1991 e che la precisa perimetrazione dei centri medesimi è riportata nella cartografia depositata presso i Comuni di appartenenza;

CONSIDERATO che sulla base degli indicatori individuati sono state definite le tre zone di svantaggio socio-economico come risulta dalla tabella A allegata quale parte integrante del presente atto;

RITENUTO pertanto necessario approvare la delimitazione del territorio montano così come risulta dalla tabella A allegata al presente atto;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per lo sviluppo della montagna;  
all'unanimità.

#### DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, la classificazione del territorio montano in tre zone di svantaggio socio-economico così come definito nell'allegato A quale parte integrante del presente atto;
- la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge regionale 13/2000.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

## Allegato (A)

Comune, provincia e relativa zona di classificazione			Centri abitati riclassificati in zona "B"	Centri abitati riclassificati in zona "C"
Arba	PN	A		
Artegna *	UD	A		
Aviano	PN	A		Busa di Villotta e Collalto.
Budoia	PN	A		
Caneva *	PN	A		La Crosetta.
Capriva del Friuli *	GO	A		
Cividale del Friuli *	UD	A		
Cormons *	GO	A		
Doberdò del Lago	GO	A		
Dolegna del Collio	GO	A		
Duino-Aurisina	TS	A		
Faedis *	UD	A		Canebola e Valle.
Fogliano Redipuglia *	GO	A		
Gemona del Friuli *	UD	A		
Gorizia *	GO	A		
Magnano in Riviera *	UD	A		
Maniago	PN	A		
Monfalcone *	GO	A		
Monrupino	TS	A	Zolla.	
Montereale ValCellina	PN	A		
Mossa *	GO	A		
Polcenigo	PN	A	Mezzomonte.	
Povoletto *	UD	A		
Ronchi Dei Legionari *	GO	A		
S. Dorligo della Valle *	TS	A	Grozzana e Pesek di Grozzana.	
S. Floriano del Collio	GO	A		
S. Lorenzo Isontino *	GO	A		
S. Pietro al Natisone	UD	A	Vernassino e Mezzana.	Costa.
Sagrado	GO	A		
Savogna d'Isonzo	GO	A		
Sequals *	PN	A		
Sgonico	TS	A		
Tarcento *	UD	A	Sammardenchia, Sedilis, Beorchian e Culau.	

Tolmezzo	UD	A	Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso.
Torreano	UD	A	Masarolis, Reant e Tantoris.
Trieste *	TS	A	
Vajont	PN	A	
Vivaro	PN	A	
Amaro	UD	B	
Attimis	UD	B	Porzus, Subit e Cancellier.
Bordano	UD	B	
Castelnovo del Friuli	PN	B	
Cavasso Nuovo	PN	B	
Cavazzo Carnico	UD	B	
Enemonzo	UD	B	Fresis, Maiaso e Tartinis-Colza.
Fanna	PN	B	
Forgaria nel Friuli	UD	B	Monteprat.
Meduno	PN	B	
Nimis *	UD	B	Chialminis, Monteprato e Borgo di Mezzo.
Pinzano al Tagliamento *	PN	B	
Prepotto	UD	B	Castelmonte.
Raveo	UD	B	Raveo.
San Leonardo	UD	B	Ianich.
Trasaghis	UD	B	
Travesio	PN	B	
Venzone	UD	B	
Villa Santina	UD	B	
Zuglio	UD	B	Fielis e Sezza.
Ampezzo	UD	C	
Andreis	PN	C	
Arta Terme	UD	C	
Barcis	PN	C	
Cercivento	UD	C	
Chiusaforte	UD	C	
Cimolais	PN	C	
Claut	PN	C	
Clauzetto	PN	C	
Comeglians	UD	C	
Dogna	UD	C	
Drenchia	UD	C	
Erto e Casso	PN	C	
Forni Avoltri	UD	C	

Forni di Sopra	UD	C		
Forni di Sotto	UD	C		
Frisanco	PN	C		
Grimacco	UD	C		
Lauco	UD	C		
Ligosullo	UD	C		
Lusevera	UD	C		
Malborghetto-Valbruna	UD	C		
Moggio Udinese	UD	C		
Montenars	UD	C		
Ovaro	UD	C		
Paluzza	UD	C		
Paularo	UD	C		
Pontebba	UD	C		
Prato Carnico	UD	C		
Preone	UD	C		
Pulfero	UD	C		
Ravascello	UD	C		
Resia	UD	C		
Resiutta	UD	C		
Rigolato	UD	C		
Sauris	UD	C		
Savogna	UD	C		
Socchieve	UD	C		
Stregna	UD	C		
Sutrio	UD	C		
Taipana	UD	C		
Tarvisio	UD	C		
Tramonti di Sopra	PN	C		
Tramonti di Sotto	PN	C		
Treppo Carnico	UD	C		
Verzegnis	UD	C		
Vito d'Asio	PN	C		

**Legenda:**

- Zona A, corrispondente a comuni o centri abitati con basso svantaggio socio-economico.
  - Zona B, corrispondente a comuni o centri abitati con medio svantaggio socio-economico.
  - Zona C, corrispondente a comuni o centri abitati con alto svantaggio socio-economico.
- \* Comune parzialmente montano (Legge Regionale 4 maggio 1973, n. 29 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 settembre 1982 n. 0466/Pres.).

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI  
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E  
DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE  
E DELL'ARTIGIANATO

**Cancellazione di 22 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.**

Con decreto assessorile del 6 novembre 2000, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

*Sezione produzione e lavoro:*

1. «Cooperativa Edile Artigiana Alto Tagliamento - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Ampezzo;
2. «VAL. MEC. - Soc. Coop. a r.l.», con sede in San Pietro al Natisone;
3. «C.E.I.A. - Consorzio Edile Imprese Artigiane - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli;
4. «CECAS - Cooperativa Editoriale Culturale per l'Agricoltura e Servizi - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Pordenone;
5. «Espressione Europa - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
6. «Ambiente 2000 Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;
7. «Giovanni da Udine - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
8. «Spazio Bimbi Soc. Coop. sociale a r.l.», con sede in Brugnera;
9. «Piccola Società Cooperativa Terapisti della Riabilitazione a r.l.», con sede in Trieste;
10. «Coop. Mont. - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
11. «Delta 2 - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Codroipo.

*Sezione Agricoltura:*

1. «Latteria Sociale Turnaria di Coltura - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Polcenigo;
2. «Latteria sociale Turnaria di Usago e Molvena - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Travesio;
3. «Latteria sociale di Toppo - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Travesio;
4. «Cooperativa Agricola Monte Santo - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Vito d'Asio;
5. «Latteria sociale Cooperativa di Tesis - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Vivaro;
6. «Latteria sociale di Villalta - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Fagagna;
7. «Diamant - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Cividale del Friuli;

8. «Studio Natura Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in San Pietro al Natisone.

*Sezione Edilizia:*

1. «Cooperativa Europa - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Latisana;
2. «Cooperativa Edilizia Piedim 90 - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Arta Terme;
3. «Cooperativa Edilizia S. Antonio - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Fagagna.

*Sezione Cooperazione sociale:*

1. «Spazio Bimbi - Soc. Coop. Sociale a r.l.», con sede in Brugnera.

DIREZIONE REGIONALE  
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale  
Udine

**Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.**

Con deliberazione consiliare n. 91 del 20 settembre 2000 il Comune di Codroipo ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale respingendo l'osservazione presentata alla variante medesima e prendendo atto che non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

**Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.**

Con deliberazione consiliare n. 98 del 29 settembre 2000 il Comune di Codroipo ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

**Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 99 del 29 settembre 2000 il Comune di Codroipo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

**Comune di Colloredo di Monte Albano. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.**

Con deliberazione consiliare n. 38 del 24 ottobre 2000 il Comune di Colloredo di Monte Albano ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

---

**Comune di Forni di Sotto. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Borgata di Vico.**

Con deliberazione consiliare n. 53 del 19 settembre 2000, il Comune di Forni di Sotto ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 6 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Borgata di Vico ed ha approvato la variante medesima ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

---

**Comune di Forni di Sotto. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Borgata di Tredolo.**

Con deliberazione consiliare n. 54 del 19 settembre 2000, il Comune di Forni di Sotto ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni

alla variante n. 7 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Borgata di Tredolo ed ha approvato la variante medesima ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

---

**Comune di Majano. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 76 del 28 settembre 2000 il Comune di Majano ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 8 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

**Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 113 al Piano regolatore generale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 116 dell'11 settembre 2000 il Comune di Udine ha adottato la variante n. 113 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 113 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

**Comune di Vivaro. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.**

Con deliberazione consiliare n. 35 del 2 ottobre 2000 il Comune di Vivaro ha preso atto che, in ordine alla va-

riante n. 6 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

---



---

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio del Libro fondiario

Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli (Udine)

**Completamento del Libro fondiario del C.C. di Visco.**

Il Commissario del completamento del libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare del Comune Censuario di Visco relativamente alle particelle catastali 822/2, 822/4, 822/6. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'intestato Ufficio Tavolare con orario 9.10-12.20 dal lunedì al giovedì ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni devono essere proposte negli stessi succitati termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in un momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Cervignano del Friuli, 6 novembre 2000

per IL COMMISSARIO  
IL COORDINATORE DELL'UFFICIO TAVOLARE:  
Severino Gratton

---



---

PARTE SECONDA

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO  
STATO E PROVVEDIMENTI DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE**

---

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 244  
del 18 ottobre 2000)*

LEGGE 9 ottobre 2000, n. 288.

**Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro inter-**

**nazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste.**

LA CAMERA DEI DEPUTATI  
ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA

hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Ad integrazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1986, n. 103, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 6.700 milioni per l'anno 2000, di lire 10.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 13.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, per sostenere le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 6.700 milioni per l'anno 2000, a lire 10.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire 13.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 2000

CIAMPI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: AMATO

Il Ministro degli affari esteri: DINI

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica (atto n. 4349):*

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 18 novembre 1999.

Assegnato alla 3<sup>a</sup> commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 3 dicembre 1999 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 3<sup>a</sup> commissione, in sede deliberante, il 1<sup>o</sup> febbraio 2000.

Nuovamente assegnato alla 3<sup>a</sup> commissione, in sede referente, il 1<sup>o</sup> febbraio 2000.

Esaminato dalla 3<sup>a</sup> commissione, in sede referente, il 2 febbraio 2000.

Relazione scritta annunciata il 2 giugno 2000 (atto n. 4349/A - relatore sen. Basini).

Esaminato in aula il 6 giugno 2000 ed approvato il 12 luglio 2000.

*Camera dei deputati (atto n. 7209):*

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 18 luglio 2000 con pareri delle commissioni I, V, VII e XII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 25 luglio 2000 e il 19 settembre 2000.

Relazione scritta annunciata il 21 settembre 2000 (atto n. 7209/A - relatore on. Pezzoni).

Esaminato in aula il 25 settembre 2000 ed approvato il 27 settembre 2000.

## NOTE

**Avvertenza**

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

**Nota all'articolo 1**

- La legge 15 marzo 1986, n. 103, reca: «Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del Protocollo sulla istituzione del Centro stesso, adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984», ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 1986.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 246  
del 20 ottobre 2000)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 ottobre 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Udine.**

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE  
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI  
TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO  
E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota 25 settembre 2000, n. 78446, dell'ufficio del territorio di Udine con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del predetto ufficio con il blocco di tutte le attività di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio dal 19 al 24 settembre 2000, relativamente al blocco di tutte le attività di pubblicità immobiliare, è da attribuirsi ai lavori afferenti il piano di ammodernamento del sistema informativo del servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la sopra indicata causa, deve considerarsi evento eccezionale;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

## DECRETA

Il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Udine - attività del servizio di pubblicità immobiliare - è accertato dal giorno 19 settembre 2000 al giorno 24 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Venezia, 4 ottobre 2000

Il Direttore Compartimentale: IANNÌ

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 248  
del 23 ottobre 2000)

PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Nomina del commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 agosto 2000, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 299, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Vincenzo Grimaldi, è stato nominato commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° luglio 2000.

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 250  
del 25 ottobre 2000)*

#### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 ottobre 2000.

### Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Trieste ed Udine.

#### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'articolo 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1996, n. 112;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'articolo 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'articolo 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze

da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

- grandinate dal 13 giugno 2000 al 15 luglio 2000 nelle province di Trieste ed Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

#### DECRETA

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

- Trieste: grandinate del 15 luglio 2000 - provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Duino Aurisina;
- Udine: grandinate del 13 giugno 2000, dell'8 luglio 2000, del 10 luglio 2000 - provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Faedis, Fagagna, Martignacco, Moruzzo, Nimis, Rive d'Arcano, San Leonardo, San Vito di Fagagna;
- grandinate del 13 giugno 2000, dell'8 luglio 2000, del 10 luglio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio del comune di Moruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253  
del 28 ottobre 2000)*

#### MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 ottobre 2000.

### Soppressione della sezione doganale Parco bestiame dipendente dalla dogana di Pontebba. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette con il quale viene soppressa la sezione doganale Parco bestiame dipendente dalla dogana di Pontebba.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 254  
del 30 ottobre 2000)

## CAMERA DEI DEPUTATI

**Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano». Comunicato.**

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il testo di legge costituzionale recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano» dove i seguenti articoli riguardano lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia:

### Art. 5

*(Modifiche allo Statuto speciale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione»;

b) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: «ordinamento giuridico della Stato» sono sostituite dalle seguenti: «ordinamento giuridico della Repubblica.»;

c) all'articolo 5, il numero 1) è abrogato;

d) all'articolo 12, le parole: «ed il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «e il Presidente della Regione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del

Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo, Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale»;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento»;

f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero di membro del Parlamento europeo»;

g) all'articolo 15, il quarto comma è abrogato;

h) all'articolo 22, secondo comma, le parole: «o quando non sia in grado di funzionare» sono soppresse;

i) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale»;

l) all'articolo 23, le parole: «o il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «o il Presidente della Regione»;

m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati;

n) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 - La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale»;

o) all'articolo 63, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione

del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la circoscrizione è formata dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

#### Art. 6

#### (Disposizioni finali)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge costituzionale.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge costituzionale.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige quale risulta dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella legge 30 novembre 1989 n. 386, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 4 della presente legge costituzionale.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 6 agosto 1984, n. 457, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 5 della presente legge costituzionale.

## Art. 7

### *(Norme in materia di elezioni regionali)*

1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali.

2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.

3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.

#### Avvertenza:

Il testo della legge costituzionale è stato approvato dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, *con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti*,\* nella seduta del 25 ottobre 2000 e dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda votazione, nella seduta del 5 ottobre 2000.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

\* *(Rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 263 del 10 novembre 2000).*

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 255 del 31 ottobre 2000)*

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2000, n. 312.

**Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto

con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

## EMANA

il seguente decreto legislativo:

### Art. 1

#### *Trasferimento di funzioni amministrative in materia di impianti autostradali*

1. Sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, numero 6), e dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.

### Art. 2

#### *Decorrenza dell'esercizio delle competenze*

1. Il trasferimento delle funzioni previste dal presente decreto decorre dalla data della sua entrata in vigore.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale vigente.

3. I provvedimenti già iniziati alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dalla regione. Le amministrazioni dello Stato competenti consegnano alla regione gli atti concernenti i procedimenti pendenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 2000

## CIAMPI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: AMATO

Il Ministro per gli affari regionali: LOIERO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: VISCO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: LETTA

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

## NOTE

### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materie ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### Note alle premesse

- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963.

- L'articolo 65 dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963), è così formulato:

#### «Art. 65

Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».

### Nota all'articolo 1

- Si riporta il testo dell'articolo 4 e dell'articolo 8 dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia:

#### «Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale».

## «Art. 8

La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica».

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 255  
del 31 ottobre 2000)

MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 ottobre 2000.

**Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie». Comunicato.**

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale delle Politiche agricole ed agroindustriali nazionali del 24 ottobre 2000 con il quale il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» viene modificato ai commi settimo, ottavo e nono nelle parti riguardanti rispettivamente le province di Udine, Pordenone e Gorizia nel modo seguente:

- dopo le parole «Cabernet Sauvignon» e prima della parola «Malvasia», per la provincia di Udine, sono inserite le parole «Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon), Malbec N.»;
- dopo le parole «Cabernet Sauvignon» e prima della parola «Malvasia istriana», per la provincia di Pordenone, sono inserite le parole «Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon)»;
- dopo le parole «Cabernet Sauvignon» e prima della parola «Franconia», per la provincia di Gorizia, sono inserite le parole «Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon)».

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 255  
del 31 ottobre 2000)

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 2000.

**Modificazioni allo statuto dell'Università. Comunicato.**

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Rettore dell'Università di Trieste di data 12 ottobre 2000 con il quale lo statuto di detto ateneo viene modificato all'articolo 12, comma 4, relativo al Consiglio degli studenti e all'articolo 13, comma 8, relativo al funzionamento del Consiglio degli studenti.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE

Servizio del Corpo forestale regionale

UDINE

**Avviso di gara esperita per la fornitura di personal computer portatili, di stampanti portatili e relativi accessori.**

(Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 573/1994).

- 1) *Amministrazione giudicatrice*: Direzione regionale delle Foreste - Servizio del Corpo forestale regionale - via Cotonificio, 127 - Udine.
- 2) *Procedura di gara prescelta*: licitazione privata.  
Il relativo avviso di gara è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Udine dal 16 giugno 2000 al 17 luglio 2000 ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 28 giugno 2000;
- 3) *Data di aggiudicazione definitiva della fornitura*: 26 ottobre 2000;
- 4) *Criteri di assegnazione del contratto*: la fornitura è stata aggiudicata al concorrente che ha offerto il più alto numero complessivo di P.C. al prezzo medio più basso rispetto al prezzo base di lire 45.000.000 (IVA compresa);
- 5) *Numero offerte ricevute*: 5 (cinque);
- 6) *Ditta aggiudicataria*: Elettrodato 3 S.r.l., via Casati 201/205 - 20043 Arcore (MI);
- 7) *Natura dei prodotti forniti*: n. 6 (sei) P.C. notebook, mod. Nevada, n. 2 (due) stampanti inkjet color Canon mod. BJC - 85 portatili e accessori;
- 8) *Prezzo di aggiudicazione*: lire 33.750.000 più IVA 20%.

Udine, 3 novembre 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SOSTITUTO:  
dott. Emilio Gottardo

COMUNE DI ARBA

(Pordenone)

**Estratto dell'avviso di asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2001-31 dicembre 2005.**

*Ente appaltante:* Comune di Arba - via Vittorio Emanuele, 19 - 33090 Arba - tel. 0427/93032-93346 - fax n. 0427-938878.

*Criteri di aggiudicazione:* Asta pubblica con aggiudicazione al miglior offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della sommatoria degli «elementi di valutazione».

*Oggetto dell'appalto:* Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2001-31 dicembre 2005.

*Termine per la ricezione delle offerte:* 7 dicembre 2000 ore 12.00. I partecipanti dovranno far pervenire le offerte all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 dicembre 2000.

L'apertura dei plichi, avverrà alle ore 9.30 del giorno 11 dicembre 2000 presso la Sede Municipale di Arba via Vittorio Emanuele, 19 e verrà presieduta dal Presidente della Commissione di gara all'uopo nominata.

Il Bando integrale è affisso all'albo pretorio del Comune di Arba.

Per prendere visione degli atti oggetto del presente bando nonché delle condizioni le ditte interessate possono rivolgersi al Segretario Comunale presso la Sede Municipale via Vittorio Emanuele, 19 - Arba durante l'orario d'ufficio.

Arba, lì 30 ottobre 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE:  
Romeo Zorzi

## COMUNE DI CODROIPO

(Udine)

### Avviso d'asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria.

Questa amministrazione comunale procederà mediante asta pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'appalto del servizio di tesoreria per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004.

Le richieste devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 18 dicembre 2000.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di Codroipo, Ufficio Ragioneria, piazza Garibaldi 81, tel. 0432/908910; sito Internet <http://www.codroipo.qnet.it/documenti>.

Codroipo, 10 novembre 2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
dott. Gianluca Russo

## COMUNE DI RUDA

(Udine)

### Avviso di asta pubblica per la fornitura di derrate alimentari per la mensa scolastica e per il servizio di pasti caldi per anziani e/o bisognosi, a domicilio dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

- 1) *Oggetto:* Asta pubblica per la fornitura di derrate alimentari per la mensa scolastica e per il servizio di pasti caldi per anziani e/o bisognosi, a domicilio dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Così suddivisa in lotti:

Prezzi presunti IVA esclusa

Lotto 1:  
fornitura di pane Lire 4.000.000 (Euro 2.065,83)

Lotto 2:  
fornitura di latte e derivati Lire 14.500.000 (Euro 7.488,63)

Lotto 3:  
fornitura di frutta e verdura di stagione Lire 22.500.000 (Euro 11.620,28)

Lotto 4:  
fornitura di pesce Lire 13.000.000 (Euro 6.713,94)

Lotto 5:  
fornitura di generi alimentari diversi Lire 18.500.000 (Euro 9.554,45)

Lotto 6:  
fornitura di carni Lire 19.000.000 (Euro 9.812,68)

- 2) *Criteri di aggiudicazione:* Asta Pubblica da tenersi con il metodo dell'articolo 73 lettera c) del R.D. 827/1924.

L'aggiudicazione avverrà al miglior offerente per singoli lotti.

- 3) *Giorno di gara:* L'asta si terrà il giorno 19 dicembre 2000 alle ore 12.00.

- 4) *Termine di presentazione delle offerte:* Ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2000.

- 5) *Modalità di presentazione delle offerte:* Per partecipare all'asta le ditte dovranno far pervenire a mezzo servizio postale R.R.R. in plico regolarmente sigillato, mediante l'apposizione di un'impronta o di nastro adesivo, e controfirmato su tutti i lembi di chiusura recante la dicitura «Asta pubblica per fornitura derrate alimentari». Detto plico dovrà contenere certificato iscrizione C.C.I.A.A. e busta chiusa e sigillata contenente l'offerta.

L'offerta dovrà essere redatta sull'apposito stampato fornito dall'Amministrazione indicante le quantità e le qualità di prodotti da fornire. Dovrà contenere l'indicazione del prezzo unitario (IVA esclusa) per ogni singolo prodotto così in cifre come in lettere. Nella busta contenente l'offerta non dovranno essere inseriti altri documenti.

Il Bando di Gara ed il Capitolato, con gli allegati moduli prezzi, potranno essere richiesti all'Ufficio di Segreteria del Comune di Ruda nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.15.

Eventuali informazioni possono essere richieste anche telefonicamente al suddetto Ufficio (0431/99101 - fax 0431/973254).

Ruda, lì 13 novembre 2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
rag. Claudio Altran

COMUNE DI STARANZANO  
(Gorizia)

**Estratto del bando di gara per l'appalto del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri comunali, con costruzione ed adeguamento degli impianti.**

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio n. 562 del 9 novembre 2000 si rende noto che il giorno 22 dicembre 2000 alle ore 10.00 presso la Sede Municipale di Staranzano si svolgerà l'asta pubblica per l'affidamento del «Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri comunali, con costruzione ed adeguamento degli impianti».

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso offerto. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. Non si farà luogo a gara di migliororia.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2000.

La copia integrale del bando e del Capitolato d'oneri è disponibile presso l'Ufficio Servizi Tecnici (tel. 0481/716918-716929).

Staranzano, lì 10 novembre 2000

IL RESPONSABILE  
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO:  
geom. Diego Dotto

12<sup>a</sup> DIREZIONE GENIO MILITARE  
UDINE

**Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di ordinaria-straordinaria manutenzione negli alloggi demaniali per opere edili, idrotermosanitarie complete varie e di rifacimento coperture nelle province di Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone.**

(Codice gara: 083600) - Lavori di ordinaria-straordinaria manutenzione negli alloggi demaniali per opere edili, idrotermosanitarie complete varie e di rifacimento coperture nelle province di Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone.

Importo a base d'asta lire 545.000.000 (Euro 281.469,201) + IVA 10%.

Categoria prevalente: «OG1» lire 528.650.000 (Euro 273.024,94).

Le operazioni del pubblico incanto si sono concluse in data 31 ottobre 2000.

Ditte partecipanti: n. 4.

Ditte ammesse: n. 4.

Ditta aggiudicataria «Imprerama S.a.s.» con ribasso del 16,48% sull'importo a base d'asta, ai sensi del criterio di aggiudicazione stabilito dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE: col. Leonardo Figliolini

**Avviso di gara, esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento a norma impianto elettrico, rifacimento terrazze, consolidamento balconi e sostituzione infissi presso gli alloggi di via L. Da Vinci n. 91 in Udine.**

(Codice gara: 085100) - Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento a norma impianto elettrico, rifacimento terrazze, consolidamento balconi e sostituzione infissi presso gli alloggi di via L. Da Vinci, n. 91 in Udine.

Importo a base d'asta lire 399.290.000 (Euro 206.216,08) + IVA 10%.

Categoria prevalente «OG1» lire 189.361.000 (Euro 97.796,79).

Opere scorporabili: «OS6» lire 186.027.000 (Euro 96.074,93).

Le operazioni del pubblico incanto si sono concluse in data 31 ottobre 2000.

Ditte partecipanti: n. 5.

Ditte ammesse: n. 4.

Ditta aggiudicataria «Imprerama» di Napoli con l'offerta ribasso del 20.39% sull'importo a base d'asta, ai sensi del criterio di aggiudicazione stabilito dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE: col. Leonardo Figliolini

**Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di manutenzione sistemazione dei fabbricati nn. 5 e 19 presso la caserma «Fiore» di Pordenone.**

(Codice gara: 225500) - Lavori di manutenzione sistemazione dei fabbricati nn. 5 e 19 presso la caserma «Fiore» di Pordenone.

Importo a base d'asta lire 618.000.000 (Euro 319.170,36) + IVA 20%.

Categoria prevalente: «OG1» lire 600.000.000 (Euro 309.874,14).

Le operazioni del pubblico incanto si sono concluse in data 31 ottobre 2000.

Ditte partecipanti: n. 14.

Ditte ammesse: n. 12.

Ditta aggiudicataria «Impresa Costruzioni De Biasi S.n.c.» con ribasso del 13.20% sull'importo a base d'asta, ai sensi del criterio di aggiudicazione stabilito dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE: col. Leonardo Figliolini

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO  
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  
E.R.DI.S.U.  
TRIESTE

**Avviso di gara mediante licitazione privata per l'affidamento di fornitura di gasolio per riscaldamento per le centrali termiche dell'Ente presso le Case dello Studente.**

L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste con sede a Trieste, salita Monte Valerio n. 3, indice una licitazione privata per l'affidamento di fornitura di gasolio per riscaldamento per le centrali termiche dell'Ente presso le Case dello Studente in base alle modalità previste dagli articoli 66, 67, 68 e 69 del Re-

golamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione, approvato con D.P.G. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres. per un quantitativo presunto in 254.000 litri e un importo complessivo presunto di Lire 386.438.140 pari ad Euro 199.578,64 (IVA esclusa).

Durata del contratto: dal 1° febbraio 2001 al 31 dicembre 2001.

Le ditte che intendono essere invitate alla gara dovranno far pervenire la loro richiesta all'E.R.Di.S.U., salita Monte Valerio 3, 34127 Trieste, tramite il servizio postale di Stato in busta chiusa raccomandata, o con consegna a mezzo corrieri privati, entro il giorno 1 dicembre 2000.

Il bando è stato inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale il giorno 10 novembre 2000.

Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: «Richiesta di partecipazione alla gara di fornitura di gasolio per riscaldamento per le centrali termiche dell'E.R.Di.S.U. di Trieste.»

La domanda, da compilarsi su carta legale o resa legale, dovrà essere corredata da:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, sottoscritta dal titolare, o dal legale rappresentante, autenticata nei modi di cui all'articolo 20 della stessa legge (notaio, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco), di data non anteriore a tre mesi, nella quale risulti:
  - a) di essere iscritti alla C.C.I.A.A., indicando il numero di iscrizione;
  - b) che la ditta o società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara;
  - c) che nei propri confronti non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione secondo la normativa antimafia, e che non si sia a conoscenza della sussistenza di analoghe cause a carico di famigliari o conviventi nominativamente elencati;
- dichiarazione dalla quale risulti il numero medio dei dipendenti impiegati negli ultimi tre anni e la disponibilità delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio richiesto;
- dichiarazione concernente l'importo globale dei servizi prestati e l'importo relativo ai servizi identici a quelli oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni, per altre pubbliche amministrazioni.

La richiesta di invito non è vincolante per l'amministrazione.

Trieste, 9 novembre 2000

per IL DIRETTORE  
IL DIRETTORE SOSTITUTO:  
dott. Roberto Banelli

AMGA  
AZIENDA MULTISERVIZI S.p.A.  
UDINE

**Tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9200 Mcal/m<sup>3</sup> distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Comune di Udine in vigore dal 1° novembre 2000.**

L'AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. di Udine comunica che in applicazione del Provv. CIP 25/1991 e con riferimento alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 199/00 del 24 ottobre 2000 a decorrere dal 1° novembre 2000, le tariffe di gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane sono aumentate di 28,1 L/mc, per la parte relativa alla componente di costo materia prima Qm, come definita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996. Dette tariffe di vendita vengono approvate in attuazione del Provv. CIP 16/93 del 23 dicembre 1993 e del D.M. 4 agosto 1994, modificati ed integrati dal Decreto Ministeriale 19 novembre 1996, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 13 marzo 1997 ed alle successive modifiche da essi apportate dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 41/98 e n. 52/99 modificate ed integrate con le deliberazioni n. 161/99 e 195/99 dell'Autorità stessa.

Pertanto le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, sono quelle di seguito indicate:

1) Tariffa T1 - uso domestico (cottura cibi e produzione acqua calda):

L/Mcal. 80,36  
pari a L/m<sup>3</sup> 739,30

2) Tariffa T2 - per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo:

L/Mcal. 66,81  
pari a L/m<sup>3</sup> 614,70

3) Tariffa T3 - per tutti gli altri usi:

1° livello fino a 5.000 m<sup>3</sup>/anno: L/Mcal. 66,60  
pari a L/m<sup>3</sup> 612,70

2° livello oltre i 5.000 m<sup>3</sup>/anno: L/Mcal. 65,94  
pari a L/m<sup>3</sup> 606,70

4) Tariffa T4 - per usi industriali ed artigiani per imprese con consumi annui compresi tra i 100.000 ed i 200.000 m<sup>3</sup>:

1° livello fino a 100.000 m<sup>3</sup>/anno: L/Mcal. 57,68  
pari a L/m<sup>3</sup> 530,70

2° livello da 100.000 a 200.000 m<sup>3</sup>/anno: L/Mcal. 54,68  
pari a L/m<sup>3</sup> 503,10

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal Provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993.

Le tariffe saranno applicate col criterio della riparti-

zione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

Udine, 6 novembre 2000

IL DIRETTORE OPERATIVO:  
dott. ing. Daniele Romanello

COMUNE DI AZZANO DECIMO  
(Pordenone)

**Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata dell'ambito C.1.1. in frazione di Corva di proprietà dei sigg. Rossi F.lli.**

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e sue successive modifiche ed integrazioni;

AVVERTE

che con deliberazione consiliare n. 75 del 12 ottobre 2000, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata dell'ambito C.1.1. in frazione di Corva di proprietà dei sigg.ri Rosso F.lli.

Gli elaborati del piano medesimo saranno depositati nella segreteria della sede comunale a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili interessati dal P.R.P.C. potranno presentare opposizioni.

Azzano Decimo, 23 ottobre 2000

IL SINDACO: avv. Paolo Panontin

COMUNE DI POCENIA  
(Udine)

**Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero ad iniziativa pubblica del centro del Capoluogo.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO - EDILIZIA PRIVATA

VISTO il secondo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

**RENDE NOTO**

che con deliberazione consiliare n. 61 del 18 settembre 2000, esecutiva, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero ad iniziativa pubblica del centro del capoluogo.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive integrazioni e modificazioni, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 15 novembre al 9 dicembre 2000 affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni a detto Piano redatte in carta legale.

Pocenia, 30 ottobre 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
EDILIZIA PRIVATA:  
geom. Gabriele Dri

---

**COMUNE DI TEOR**  
(Udine)

**Avviso di riadozione e contestuale variante al Piano per insediamento produttivi del Comune di Teor.**

**IL SINDACO**

del Comune di Teor ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52,

**RENDE NOTO**

– che con deliberazione consiliare n. 36 del 30 settembre 2000, si è provveduto alla riadozione, con contestuale variante, del Piano per insediamenti produttivi del Comune di Teor;

– che il P.R.P.C. di cui trattasi, completo di tutti i suoi elaborati e della deliberazione consiliare, è depositato presso la Segreteria comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, da lunedì a sabato nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno 20 novembre 2000;

– che entro il suddetto termine, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare osservazioni in carta legale da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio di protocollo del Comune. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal

P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali questo Comune si pronuncerà specificatamente;

– in luogo dell'inserzione su almeno un quotidiano locale, e durante tutto il periodo di pubblicazione sopra-indicato, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.

Dalla Residenza municipale, 31 ottobre 2000

PER IL SINDACO  
L'ASSESSORE DELEGATO:  
Pietro Moratti

---

**COMUNE DI ZOPPOLA**  
(Pordenone)

**Statuto comunale.****SOMMARIO****ELEMENTI COSTITUTIVI**

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 - Territorio e sede comunale
- Art. 5 - Albo pretorio
- Art. 6 - Stemma e gonfalone

**PARTE I****ORDINAMENTO STRUTTURALE****TITOLO I****ORGANI ELETTIVI**

- Art. 7 - Organi
- Art. 8 - Consiglio comunale
- Art. 9 - Competenze e attribuzioni
- Art. 10 - Sessioni e convocazioni
- Art. 11 - Commissioni
- Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni
- Art. 13 - Commissioni di indagine
- Art. 14 - Consiglieri
- Art. 15 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 16 - Gruppi consiliari
- Art. 17 - Giunta comunale
- Art. 18 - Composizione e nomina della Giunta comunale

- Art. 19 - Durata in carica della Giunta comunale  
 Art. 20 - Funzionamento della Giunta comunale  
 Art. 21 - Attribuzioni  
 Art. 22 - Deliberazione del Consiglio comunale e degli altri organi collegiali  
 Art. 23 - Sindaco  
 Art. 24 - Attribuzioni di amministrazione  
 Art. 25 - Attribuzioni di vigilanza  
 Art. 26 - Attribuzioni di organizzazione  
 Art. 27 - Vice-Sindaco

**TITOLO II**  
**ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

**CAPO I**  
**SEGRETARIO COMUNALE**

- Art. 28 - Principi  
 Art. 29 - Attribuzioni generali  
 Art. 30 - Direttore generale  
 Art. 31 - Vice-Segretario

**CAPO II**  
**UFFICI**

- Art. 32 - Principi strutturali ed organizzativi  
 Art. 33 - Ordinamento degli uffici e dei servizi  
 Art. 34 - Organizzazione degli Uffici e dei servizi  
 Art. 35 - Copertura di posti mediante contratto a tempo determinato

**TITOLO III**  
**SERVIZI**

- Art. 36 - Forme di gestione  
 Art. 37 - Gestione in economia  
 Art. 38 - Azienda speciale  
 Art. 39 - Istituzioni  
 Art. 40 - Il Consiglio di amministrazione  
 Art. 41 - Il Presidente  
 Art. 42 - Il direttore  
 Art. 43 - Nomina e revoca  
 Art. 44 - Società a prevalente capitale sociale  
 Art. 45 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

**TITOLO IV**  
**CONTROLLO INTERNO**

- Art. 46 - I revisori del conto  
 Art. 47 - Principi e criteri  
 Art. 48 - Controllo di gestione

**PARTE II**  
**ORDINAMENTO FUNZIONALE**

**TITOLO I**  
**ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE  
 E FORME ASSOCIATIVE**

**CAPO I**  
**FORME COLLABORATIVE**

- Art. 49 - Principio di cooperazione  
 Art. 50 - Convenzioni  
 Art. 51 - Consorzi  
 Art. 52 - Accordi di programma  
 Art. 53 - Conferenza dei sindaci

**TITOLO II**  
**PARTECIPAZIONE POPOLARE**

- Art. 54 - Partecipazione

**CAPO I**  
**INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA**

- Art. 55 - Interventi nel procedimento amministrativo  
 Art. 56 - Istanze  
 Art. 57 - Petizioni  
 Art. 58 - Proposte

**CAPO II**  
**ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE**

- Art. 59 - Principi generali  
 Art. 60 - Associazioni  
 Art. 61 - Organismi di partecipazione  
 Art. 62 - Incentivazione  
 Art. 63 - Partecipazione alle commissioni

**CAPO III**  
**REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO**

- Art. 64 - Referendum  
 Art. 65 - Effetti del referendum

Art. 66 - Diritto di accesso

Art. 67 - Diritto di informazione

#### CAPO IV

#### DIFENSORE CIVICO

Art. 68 - Istituzione del difensore civico

Art. 69 - Funzioni

Art. 70 - Relazione al Consiglio comunale

Art. 71 - Nomina, durata in carica, revoca, decadenza e modalità di intervento del difensore civico

Art. 72 - Difensore civico intercomunale

#### TITOLO III

#### FUNZIONE NORMATIVA

Art. 73 - Statuto

Art. 74 - Regolamenti

Art. 75 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 76 - Ordinanze

Art. 77 - Norme transitorie e finali

#### ELEMENTI COSTITUTIVI

##### Art. 1

##### *Principi fondamentali*

1. Il Comune di Zoppola è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e di quella regionale.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

##### Art. 2

##### *Finalità*

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e culturali alla amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale e dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

e) la promozione e sviluppo dei sentimenti di pace e di amicizia tra i popoli anche con l'organizzazione di scambi culturali e sociali con città della comunità europea ed extraeuropea.

f) Tutela e diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane.

##### Art. 3

##### *Programmazione e forme di cooperazione*

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi della Comunità Europea e di quella Internazionale, dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto dei cittadini, delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità tra le diverse sfere di autonomia.

##### Art. 4

##### *Territorio e sede comunale*

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo Zoppola e dalle sue seguenti frazioni: Castions, Cusano, Murlis, Orcenico Inferiore, Orcenico Superiore, Ovoledo e Poincico.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 45,36, confinante con i Comuni di: Pordenone, Cordeons, San Giorgio della Richinvelda, Arzene, Casarsa della Delizia e Fiume Veneto.

3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Zoppola.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezio-

nali e per particolari esigenze, gli organi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio.

#### Art. 5

##### *Albo pretorio*

1. Nel palazzo civico viene individuato apposito spazio da destinare all'Albo pretorio per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

#### Art. 6

##### *Stemma e gonfalone*

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Zoppola e con lo stemma descritto come appresso: «troncato: al 1 d'azzurro al castello d'oro, murato di nero, torricellato di un pezzo, merlato alla guelfa, aperto e finestrato del campo; il 2 d'argento alla campagna di verde caricata di uno specchio d'acqua dal quale esce uno zampillo dello stesso». Giusta concessione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 ottobre 1953.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 6 ottobre 1953.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per i fini non istituzionali, sono vietati.

### PARTE I

#### ORDINAMENTO STRUTTURALE

#### TITOLO I

#### ORGANI ELETTIVI

#### Art. 7

##### *Organi*

1. Sono organi elettivi del Comune: il Sindaco ed il Consiglio.

#### Art. 8

##### *Il Consiglio comunale*

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina unitamente al Sindaco, l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento sono regolati dalla legge.

#### Art. 9

##### *Competenze e attribuzioni*

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. È dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Nei limiti in cui uomo e donna sono rappresentati in Consiglio, di norma, deve essere consentita la presenza di entrambi nella Giunta, negli organi collegiali del Comune, nonchè negli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

4. Il Consiglio impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di legalità, di pubblicità e trasparenza, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

5. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

6. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

7. Ispira la propria azione al principio di solidarietà e di equilibrato sviluppo della comunità.

8. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio comunale provvede, in seduta straordinaria, a verificare le linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. È facoltà del Consiglio comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato elettorale, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

9. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenterà all'Organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

#### Art. 10

##### *Sessioni e convocazioni*

1. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti.

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

3. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione concernenti i bilanci annuali e pluriennali ed i conti consuntivi.

4. Sono straordinarie tutte le altre.

5. Sono urgenti le sedute nelle quali, indipendentemente dalla specificità delle proposte di deliberazione, l'adozione dei provvedimenti riveste i caratteri della necessità ed urgenza.

In tali casi il Consiglio comunale dovrà preliminarmente riconoscere l'esistenza di detti requisiti.

6. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori secondo le norme del Regolamento.

7. In caso di assenza od impedimento del Sindaco il Consiglio comunale è convocato dal Vice-Sindaco. In assenza, anche momentanea, del Sindaco, presiede il Vice-Sindaco, qualora sia anche Consigliere comunale. In assenza del Vice-Sindaco presiede l'Assessore più anziano di età qualora sia anche Consigliere comunale. In assenza degli assessori la presidenza viene assunta dal Consigliere anziano.

#### Art. 11

##### *Commissioni*

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di studio. Dette Commissioni sono composte da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, il numero, composizione, i poteri, l'oggetto, la forma di pubblicità dei lavori e la durata delle Commissioni, vengono disciplinati con apposito Regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

#### Art. 12

##### *Attribuzioni delle commissioni*

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

– la nomina del presidente della commissione;

– le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

– forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

– metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

#### Art. 13

##### *Commissioni di indagine*

1. Ai sensi dell'articolo 19 - 2° comma - della legge 81/1993, il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

2. Dette Commissioni saranno formate da un numero di componenti equivalente ai gruppi presenti in Consiglio ed al fine del rispetto della proporzionalità ogni Commissario disporrà di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo a cui appartiene.

3. Il Regolamento ne disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento.

#### Art. 14

##### *Consiglieri*

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato in sede di elezioni, il maggior numero di preferenze personali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente.

Le dimissioni sono irrevocabili; non necessitano della presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La relativa surrogazione, adottata dal Consiglio Comunale, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In tal caso il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Nel caso di dimissioni presentate da più Consiglieri si applica quanto previsto dalla legge.

#### Art. 15

##### *Diritti e doveri dei Consiglieri*

1. I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità.

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7, legge 241/1990 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento.

Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

4. Le modalità e le forme di diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidano in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

6. Ai sensi del presente Statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili, alla successiva eventuale comunicazione alla giunta e ai capigruppo consiliari ed inoltre alla messa a disposizione degli atti per i Consiglieri comunali.

7. Il Comune assicura il rimborso delle spese legali ai Consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità contabile, civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, purchè ci sia stata sentenza definitiva o comunque pronuncia di proscioglimento e non sussistano conflitti di interesse con l'Ente.

8. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno consegnati gli avvisi scritti relativi alla convocazione del Consiglio.

9. Per assicurare la massima trasparenza, Sindaco ed assessori devono comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti, riferiti rispettivamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima dell'elezione e prima della scadenza del mandato.

10. I Consiglieri comunali nel corso delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni, hanno diritto di esprimersi in lingua friulana. Le modalità di tale diritto sono stabilite dal Regolamento consiliare.

#### Art. 16

##### *Gruppi consiliari*

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e devono dare comunicazione della composizione e della designazione del capogruppo al Segretario comunale.

2. Il Regolamento deve prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

#### Art. 17

##### *Giunta comunale*

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della legalità, della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale. In particolare la Giunta comunale nell'ambito degli obiettivi politico-amministrativi fissati dal Consiglio Comunale e dal Sindaco determina gli indirizzi per la realizzazione della gestione amministrativa e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. Di norma esamina collegialmente gli argomenti da sottoporre al Consiglio comunale.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

#### Art. 18

##### *Composizione e nomina della Giunta comunale*

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di 4 assessori, tra cui un Vice-Sindaco, nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. L'atto di nomina produce effetti dal momento dell'accettazione da parte dell'interessato. L'accettazione avviene con l'apposizione della firma sul provvedimento di nomina alla presenza del Sindaco il quale procede ad autenticarla.

3. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di assessori.

4. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.

5. Gli assessori non consiglieri intervengono nella discussione in Consiglio comunale per illustrare le proposte di deliberazione di loro pertinenza; possono altresì intervenire per tutte le altre proposte presentate dalla Giunta o quando il loro intervento sia sollecitato dai Consiglieri.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

#### Art. 19

##### *Durata in carica della Giunta*

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. Il provvedimento di revoca va notificato all'interessato immediatamente.

2. Le dimissioni da assessore sono presentate al Sindaco. Le stesse sono irrevocabili e producono effetti dalla data di presentazione che coincide con la data di protocollo.

3. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio comunale e del nuovo Sindaco.

4. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta cessa dalla carica assieme al Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso la Giunta stessa rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

6. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta, oltre che del Sindaco.

#### Art. 20

##### *Funzionamento della Giunta*

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori o dal Sindaco stesso, stabilisce l'ordine del

giorno dei lavori. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle sedute possono intervenire, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

- a) responsabili dei servizi;
- b) Consiglieri comunali;
- c) esperti e consulenti esterni;
- d) presentatori di istanze, petizioni e proposte.

2. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità.

3. A ciascun assessore il Sindaco può affidare con delega specifici affari ed attività amministrative di sua competenza.

4. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabiliti dalla Giunta stessa.

#### Art. 21

##### *Attribuzioni*

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, dei dipendenti e del Segretario. Collabora altresì con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di governo, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività propulsiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i Regolamenti ed approva quelli di propria competenza;

b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

e) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

f) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

g) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

h) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli discipli-

nari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, Regione e stato, quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;

n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

o) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'attuazione dei programmi;

p) approva il Piano delle Risorse e degli Obiettivi in conformità a quanto previsto dal Regolamento di contabilità.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;

b) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Collegio dei Revisori del conto.

#### Art. 22

##### *Deliberazione del Consiglio comunale e degli altri organi collegiali*

1. Il Consiglio si riunisce validamente, con l'intervento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco, salvo che la legge non stabilisca un quorum strutturale specifico.

2. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei votanti ossia un numero di voti a favore pari almeno la metà più uno dei votanti.

4. In ogni caso in cui la votazione non abbia alcun esito il provvedimento oggetto della stessa potrà essere riesaminato dall'Organo competente in seduta successiva.

5. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga eser-

citata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».

7. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione nonché il deposito degli atti sono curati dai responsabili degli uffici competenti per materia. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale.

8. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

9. Per quanto riguarda tutti gli altri organi collegiali, essi deliberano validamente con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla Legge o dallo Statuto.

#### Art. 23

##### *Sindaco*

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

#### Art. 24

##### *Attribuzioni di amministrazione*

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) nomina e revoca i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco;

c) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

d) coordina l'attività dei singoli assessori;

e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

f) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

g) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;

h) conferisce e revoca al Segretario comunale, se considera opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale;

i) ha potestà di delega, ai soggetti legittimati, di atti e provvedimenti concernenti tutte le sue competenze ed attribuzioni anche a rilevanza esterna;

l) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

m) partecipa, sentito il Consiglio comunale alla conferenza dei sindaci dei comuni interessati alla soluzione di problematiche di comune interesse;

n) convoca i comizi per i referendum consultivi;

o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, dei dipendenti e del Segretario comunale;

p) adotta i provvedimenti in materia di orari, in conformità alle disposizioni della legge regionale 8/1999 e successive modificazioni.

Di tutte le deleghe rilasciate deve essere data comunicazione al Consiglio, alla Giunta ed agli organi previsti dalla legge.

2. Il Sindaco, per le nomine di propria competenza, ivi compresa la nomina degli assessori, rispetta quanto stabilito dall'articolo 9, 3<sup>o</sup> comma del presente Statuto.

#### Art. 25

##### *Attribuzioni di vigilanza*

#### 1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente od avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite il Consiglio comunale;

e) collabora con il Collegio dei Revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### Art. 26

##### *Attribuzione di organizzazione*

#### 1. Il Sindaco:

a) stabilisce sentita di norma la Giunta comunale gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto anche informale la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al Segretario comunale;

g) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio. Risponde entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Tale compito può spettare agli assessori qualora le istanze riguardino le materie loro delegate;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge 81/1993, nonchè dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;

i) entro il termine di 60 giorni, dalla data del suo avvenuto insediamento, presenta al Consiglio comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti con le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

## Art. 27

*Vice Sindaco*

1. Il Sindaco nomina un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice-Sindaco.

3. Il Vice-Sindaco esercita altresì le funzioni del Sindaco in caso di sospensione dello stesso dall'esercizio delle proprie funzioni.

4. Esercita inoltre le funzioni del Sindaco sino alle elezioni, in caso di impedimento permanente, rimozione, dimissioni o decesso del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice-Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

6. Delle deleghe rilasciate al Vice-Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

## TITOLO II

## ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

## CAPO I

## SEGRETARIO COMUNALE

## Art. 28

*Principi*

1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente o funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, articolati in sezioni regionali.

2. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente da lui, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 1. Salvo quanto disposto dal comma 3, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il rapporto di lavoro del Segretario è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

## Art. 29

*Attribuzioni generali*

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 51 bis della legge n. 142 del 1990, il Sindaco abbia nominato il Direttore generale.

3. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

4. Egli inoltre, partecipa, se richiesto alle sedute delle commissioni e degli organismi interni all'Ente, secondo quanto previsto nel precedente articolo 29, comma 1, coadiuvato da dipendente da lui designato per la verbalizzazione. Con l'autorizzazione del Sindaco partecipa, se richiesto, alle commissioni ed organismi esterni.

5. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

6. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia dei Consiglieri.

7. Attesta, su dichiarazione del Messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente. Tali funzioni vengono svolte dal Segretario comunale nel caso in cui non si sia provveduto ad incaricare specifico dipendente per lo svolgimento delle stesse.

## Art. 30

*Direttore generale*

1. Il Sindaco può nominare, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore alla durata del proprio mandato, il Direttore generale secondo i criteri di professionalità e le procedure stabilite nel Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e secondo le norme di legge.

2. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale.

3. Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario del Comune.

4. Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

5. Il Direttore generale svolge le funzioni che la legge, i regolamenti e gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.

#### Art. 31

##### *Vicesegretario*

1. Un funzionario apicale in possesso di diploma di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco di funzioni «vicarie», del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio, previa specifica previsione del posto in questione in Pianta organica.

### CAPO II

#### UFFICI

#### Art. 32

##### *Principi strutturali ed organizzativi*

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

#### Art. 33

##### *Ordinamento degli Uffici e dei Servizi*

1. Il Comune attraverso i Regolamenti sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi il Segretario comunale o Direttore generale se nominato.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione poli-

tica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, direttive e finalità della azione amministrativa in ciascun settore e di verificare il conseguimento; al Direttore, se nominato, e ai responsabili delle aree e dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità, di responsabilità e di economicità.

3. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

#### Art. 34

##### *Organizzazione degli Uffici e dei servizi*

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, Sindaco, Giunta comunale e funzione di gestione amministrativa, attribuita ai responsabili delle aree/servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammmodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

4. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

5. Ai Responsabili di uffici o servizi comunali, nominati con decreto sindacale, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi periodicamente riferiscono sui risultati conseguiti e sulle difficoltà incontrate per il superamento delle quali avanzano proposte operative.

#### Art. 35

##### *Copertura di posti mediante contratto a tempo determinato*

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di alta specializzazione, può avvenire me-

dante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

### TITOLO III SERVIZI

#### Art. 36

##### *Forme di gestione*

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, o consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

#### Art. 37

##### *Gestione in economia*

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

#### Art. 38

##### *Azienda speciale*

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a

Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

#### Art. 39

##### *Istituzione*

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio della autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

#### Art. 40

##### *Il Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

#### Art. 41

##### *Il Presidente*

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

## Art. 42

*Il Direttore*

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

## Art. 43

*Nomina e revoca*

1. Gli amministratori delle aziende ed istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Tale documento deve essere presentato al Segretario comunale del Comune almeno 15 giorni prima dell'adunanza. Il Segretario deve dare tempestiva notizia a tutti i Consiglieri.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata del Sindaco o di 1/3 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

## Art. 44

*Società a prevalente capitale locale*

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

## Art. 45

*Gestione associata dei servizi e delle funzioni*

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia ed altri Enti Pubblici per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

## TITOLO IV

## CONTROLLO INTERNO

## Art. 46

*I Revisori del conto*

1. Il Consiglio comunale elegge il collegio dei revisori, scelti in conformità al disposto dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I Revisori del conto, oltre a possedere requisiti

prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli in eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

3. Non possono essere eletti revisori dei conti i parenti od affini entro il quarto grado dei componenti della Giunta e del Segretario comunale.

4. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle Società per azioni.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

## Art. 47

*Principi e criteri*

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività dei revisori del conto dovrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo- funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

5. Il Collegio dei revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

## Art. 48

*Controllo di gestione*

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia ed efficienza,

economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti, al fine di verificare la coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative, eventuali responsabilità.

## PARTE II

### ORDINAMENTO FUNZIONALE

#### TITOLO I

#### ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

##### CAPO I

##### FORME COLLABORATIVE

###### Art. 49

###### *Principio di cooperazione*

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri Enti locali o soggetti pubblici o privati, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione e di scambio.

###### Art. 50

###### *Convenzioni*

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ad altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali, loro enti strumentali e privati.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

###### Art. 51

###### *Consorzi*

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione di consorzi tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di

azienda speciale o non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 50, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consorziale.

###### Art. 52

###### *Accordi di programma*

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, può promuovere e concludere accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il Piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

###### Art. 53

###### *Conferenza dei Sindaci*

1. Potrà essere istituita la conferenza dei Sindaci dei Comuni interessati alla soluzione di problematiche di reciproco interesse. Tale istituto verrà disciplinato da apposito Regolamento.

## TITOLO II

### PARTECIPAZIONE POPOLARE

###### Art. 54

###### *Partecipazione*

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione

ne dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon emendamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formulazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti, enti ed organizzazioni su specifici problemi.

## CAPO I

### INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

#### Art. 55

##### *Interventi nel procedimento amministrativo*

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

6. Gli aventi diritto, nei termini che per i provvedimenti saranno previsti nel Regolamento, decorrenti dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dell'avviso di inizio di procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, nei termini che saranno previsti nel Regolamento per i procedimenti, decorrenti dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro i termini previsti negli articoli seguenti, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta collegialmente potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

#### Art. 56

##### *Istanze*

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

#### Art. 57

##### *Petizioni*

1. I cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 56 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 45 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in

Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

#### Art. 58

##### *Proposte*

1. N. 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Le determinazioni riguardanti il provvedimento finale sono pubblicate sugli appositi spazi e sono comunicate generalmente ai primi tre firmatari della proposta.

## CAPO II

### ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

#### Art. 59

##### *Principi generali*

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini anche attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 62, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

#### Art. 60

##### *Associazioni*

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

#### Art. 61

##### *Organismi di partecipazione*

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti nell'articolo precedente.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari attività di pubblico interesse inerenti le attività sociali, culturali e turistiche può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Il Comune riconosce le Pro Loco e le Associazioni tra le stesse come strumento di promozione dell'attività turistica di base e pertanto come l'ente di riferimento tecnico necessario in materia; ne sostiene e favorisce le attività assicurando l'uso agevolato di strutture, servizi ed impianti anche mediante apposite convenzioni.

4. Gli organismi previsti nel comma precedente a quelli rappresentativi di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nella materia oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

#### Art. 62

##### *Incentivazione*

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria-patrimoniale secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di cui all'articolo 12 della legge 241/1990.

#### Art. 63

##### *Partecipazione alle commissioni*

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

## CAPO III

### REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

#### Art. 64

##### *Referendum*

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori dei referendum possono essere:

- a) n. 1000 cittadini iscritti alle liste elettorali;
- b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione oltre alla modalità di informazione e partecipazione di cittadini, partiti politici, associazioni, comitati ed enti alla compagine referendaria.

5. Per la validità della consultazione referendaria alla stessa deve partecipare almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

6. Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum consultivi durante l'anno.

#### Art. 65

##### *Effetti del referendum*

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

#### Art. 66

##### *Diritto di accesso*

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

#### Art. 67

##### *Diritto di informazione*

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità

indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26, legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio comunale, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

#### CAPO IV

#### DIFENSORE CIVICO

#### Art. 68

##### *Istituzione del Difensore civico*

1. È istituito l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore civico, scelto tra persone esperte in materia giuridico amministrativa svolge funzioni onorarie e riveste la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.

#### Art. 69

##### *Funzioni*

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

#### Art. 70

##### *Relazione al Consiglio comunale*

1. Il difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di competenza.

#### Art. 71

##### *Nomina, durata in carica, revoca, decadenza e modalità di intervento del Difensore civico*

1. Il Difensore civico viene nominato dal Consiglio comunale, con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati.

2. Il Difensore civico è scelto tra persone che possiedono particolare esperienza e competenza in materia giuridico-amministrativa e che offrano garanzia di indipendenza, obiettività e serietà di giudizio. L'ufficio del Difensore civico non può essere esercitato da coloro che svolgono una funzione politica o di istituto all'interno degli Enti statali, regionali, provinciali e comunali o che comunque svolgono un'attività in qualche modo vincolata e collegata agli Enti sopra menzionati. Non può essere nominato Difensore civico colui che si trovi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. La durata in carica del Difensore civico è determinata in 5 anni. Egli esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere rieletto per una sola volta.

4. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualifica di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità indicate nel 2° comma del presente articolo.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

#### Art. 72

##### *Difensore civico intercomunale*

1. Allo scopo di garantire uniformità di indirizzo e di controllo e di ottenere una riduzione dei costi a carico di ciascun Comune, il Consiglio comunale unitamente ai Consiglieri comunali di altri Comuni, può, con il voto della maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati, eleggere la stessa persona a Difensore civico, senza che tale elezione costituisca causa di incompatibilità o di ineleggibilità.

2. Il Consiglio comunale può deliberare di convenzionarsi con altro Comune affinché il difensore civico di quest'ultimo assolva le sue funzioni anche per i cittadini del Comune di Zoppola.

### TITOLO III

#### FUNZIONE NORMATIVA

#### Art. 73

##### *Statuto*

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali

dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

#### Art. 74

##### *Regolamenti*

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nella materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nella materia di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle leggi statali, regionali, delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nella materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 58 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti entrano in vigore alla data della avvenuta esecutività del provvedimento di adozione. I Regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### Art. 75

##### *Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute*

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunali contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

#### Art. 76

##### *Ordinanze*

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario precedente.

#### Art. 77

##### *Norme finali*

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

2. Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

*(Approvato con delibera del Consiglio comunale 28 settembre 2000, n. 76 ravvisata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta del 9 ottobre 2000 al n. 3273 di prot. ed al n. 5253 di Reg. C.C.C.).*

---

#### PROVINCIA DI PORDENONE

Servizio tutela ambientale

**Determinazione dirigenziale 31 agosto 2000, n. 1451. (Estratto). Ditta Leiballi Antonio Eredi di Barbieri Franco & C. - Centro di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi sito in Pordenone, via Polcenigo, n. 1. Sospensione dell'efficacia della licenza del Comune di Pordenone del 14 febbraio 1997.**

#### IL DIRIGENTE

##### PREMESSO CHE:

con licenza del Comune di Pordenone del giorno 14 febbraio 1997, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 915/82, la Ditta Leiballi Antonio Eredi di Barbieri Franco & C. veniva autorizzata «alla gestione dell'attività di raccolta per la demolizione ed il recupero di parti di veicoli a motore, rimorchi e simili» presso l'impianto sito in Pordenone, ... (omissis) ...

VISTA la nota della Polizia di Stato ... (omissis);

VISTA la nota del Servizio tutela ambientale ... (omissis) ... con la quale la Ditta Leiballi Antonio Eredi di Barbieri Franco & C. S.a.s., veniva diffidata, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 30/1987, alla eliminazione delle irregolarità segnalate dalla Polizia di Stato ... (omissis) ...

##### DETERMINA

1. La sospensione dell'efficacia della licenza del Comune di Pordenone datata 14 febbraio 1997, relativa alla attività, sita in Comune di Pordenone, via Polcenigo, n. 1, di raccolta per la demolizione ed il recupero di parti di veicoli a motore, rimorchie e simili, sino al 31 dicembre 2000. La sospensione decorre dalla data di esecutività del presente provvedimento e, pertanto, la ditta non potrà in alcun modo ricevere ulteriori veicoli da rottamare.

2. La sospensione dell'efficacia della licenza del Comune di Pordenone potrà essere revocata anticipatamente e seguito attestazione dell'eliminazione delle irregolarità di cui alla diffida ... (omissis);

3. (omissis)

Pordenone, 31 ottobre 2000

IL DIRIGENTE: S. Cristante

---

AZIENDA OSPEDALIERA  
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»  
PORDENONE

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.**

In attuazione alla deliberazione n. 318 del 4 ottobre 2000, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 2 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

Ruolo: sanitario.

Profilo professionale: medici.

Area funzionale: area di chirurgia e della specialità chirurgiche.

Disciplina: ortopedia e traumatologia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e dal decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 24 e 26 D.P.R. 483/97);

- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

*Requisiti specifici di ammissione:*

1. laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione in ortopedia e traumatologia o disciplina equipollente (D.M. 30 gennaio 1998);
3. iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, modificato dall'articolo 1 del D.P.R. 9 marzo 2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 2 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine di cui al D.M. 31 gennaio 1998.

*Prove d'esame:*

- a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

## NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

### *1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria*

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

### *2. Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;
- b. idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato a cura dell'amministrazione prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e dagli istituti, ospedali, ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

- c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
- d. iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

### 3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente, e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

- a. il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
- b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d. eventuali condanne penali riportate;
- e. il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;
- f. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h. il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);
- i. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al pro-

prio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/1968.

### 4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 131, con le seguenti modalità:- con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera - Cassa di risparmio di Udine e Pordenone - via Mazzini, n. 12 - 33170 - Pordenone, o con versamento su conto corrente postale n. 12679593 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda Ospedaliera (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15/1968, della legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da

enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

Nel curriculum sono valutate altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

I candidati in servizio di ruolo presso le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto (articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483), dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso; i candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

La specializzazione se conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione è valutabile con lo specifico punteggio previsto dall'articolo 27, comma 7 del citato D.P.R. 483/1997: a tal fine il certificato deve riportare gli estremi normativi citati.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità sanitarie locali - Aziende per i servizi sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata oltre che l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, pre-

stati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenza e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

*4.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.*

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e della legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.P.R. n. 403/1998, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

La dichiarazione sostitutiva, che deve essere sottoscritta dal candidato, può essere resa:

- a) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;
- b) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco;
- c) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 15/1968 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento, valido, del sottoscrittore.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

- a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni: se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale d'inquadramento, eventuale disciplina d'inquadramento, se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicare esattamente le cause. Non va riportato in servizio riconosciuto ai soli fini economici.
- b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
- c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
- d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.P.R. 403/1998, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

##### 5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
- Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone;

ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'azienda ospedaliera «Santa Maria de-

gli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

##### 6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

##### 7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

##### 8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comu-

nicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

### 9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/97 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'articolo 27.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

- a) titoli di carriera: 10 punti;
- b) titoli accademici e di studio: 3 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

### 10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

### 11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che, in caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

### 12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

### 13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a. tipologia del rapporto di lavoro;
- b. data di presa di servizio;
- c. qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;
- d. durata del periodo di prova;
- e. sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica vigente.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, all'Ufficio del Personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (telefono 0434/399097 - 399098).

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
dr. Silvano Favaretto

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
(da presentarsi redatta su carta semplice)

Al Direttore generale  
Azienda ospedaliera  
«S. Maria degli Angeli»  
Pordenone

Il sottoscritto .....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura, di n. . . . . posti di . . . . .  
..... presso codesta Azienda ospedaliera con scadenza  
il .....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace dichiara:

- 1) di essere nat. a . . . . . il . . . . . ;
- 2) di essere residente a . . . . . (Prov. . . . .), via . . . . . n. . . . . ;
- 3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: . . . . . ) (a);
- 4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . );
- 5) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: (b). . . . . );
- 6) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
  - laurea in medicina e chirurgia conseguita il . . . . . presso . . . . . (a);
  - specializzazione in . . . . . conseguita il . . . . . presso . . . . . ;
  - iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici della Provincia di . . . . . al n. . . . . ;
- 7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . ;
- 8) di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d’impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . . (d);
- 9) di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . . (allegare documentazione probatoria);
- 10) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ed esclusione fini istituzionali;
- 11) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (e);
- 12) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 . . . . . (f);
- 13) che l’indirizzo – con l’impegno di comunicare ogni eventuale variazione – al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
 

via/piazza . . . . . n. . . . . telefono n. . . . .  
 cap. n. . . . . città . . . . . (in caso di mancata indicazione  
 le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

Data . . . . .

Firma . . . . .

(a) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale;

(c) candidati che hanno conseguito la specializzazione ai sensi del D.Ls 257/91 devono necessariamente citare tali estremi normativi, nonchè la durata legale del corso;

(d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizioni funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d’impiego;

(e) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri stati membri dell’Unione europea;

(f) allegare certificazione relativa all’handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all’art. 20 della L. 104/92.

Allegato all'istanza di: . . . . .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(articolo 2, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e articolo 1 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
(articolo 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e articolo 1 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

..l.. sottoscritt.. . . . .  
nat.. a . . . . . (prov. . . . . ) il . . . . .  
residente in . . . . . (prov. . . . . ), via . . . . . n. . . . .  
consapevole di quanto prescritto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di falsa attestazione e dall'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità

dichiara

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

Allega copia del documento di identità . . . . .  
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)

. . . . .  
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE . . . . .  
(firma per esteso e leggibile)

Parte riservata all'ufficio

Firma apposta dal dichiarante in presenza di . . . . .  
(se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto)

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:

a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:

- di essere iscritto all'Albo dell'Ordine . . . . . della Provincia di . . . . . al n. . . . . ;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito il . . . . . presso . . . . . ;

b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all'originale: . . . . .

. . . . .

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di operatore professionale sanitario - Infermiere - Categoria «C».**

In attuazione alla deliberazione n. 334 in data 17 ottobre 2000, si rende noto che è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:

– n. 3 posti di operatore professionale sanitario infermiere - Cat. «C»

Profilo professionale: operatore professionale sanitario: personale infermieristico.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.M. 30 gennaio 1982, D.P.R. 483/1997, Titoli I e II.

Ai sensi del D.M. sanità n. 458 del 21 ottobre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 - Serie generale - del 30 marzo 1992, un terzo dei posti vacanti da coprire - arrotondabile all'unità superiore - è riservato al personale in servizio presso questa Amministrazione, a tempo indeterminato.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge 127 del 15.5.1997 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.

Si applica altresì in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 81 e 83 del D.M. 30 gennaio 1982);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

*Requisiti specifici di ammissione:*

- diploma di infermiere;
- iscrizione all'albo professionale degli infermieri attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15/1968 e dalla legge n. 127/1997.

*Prove d'esame:*

- – prova scritta: vertente su argomento scelto dalla

Commissione attinente alla materia oggetto del concorso;

- – prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

**NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI**

*1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria*

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza. Si applicano a tal fine anche le disposizioni di cui all'articolo 5 del D.M. 21 ottobre 1991, n. 458.

*2. Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'unione europea;
- b. idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
- c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
- d. iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale ove esistente: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

*3. Domande di ammissione*

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

- a. il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
- b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d. eventuali condanne penali riportate;
- e. il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;
- f. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);
- i. il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso a meno che lo stesso non risulta esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/1968

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

#### 4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile e ciò ai sensi del D.L. 30 dicembre

1982, n. 952 con le seguenti modalità - con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera - Cassa di risparmio di Udine e Pordenone - via Mazzini, n. 12 - 33170 Pordenone o con versamento su c.c. postale n. 12679593 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda Ospedaliera (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- certificato attestante l'iscrizione all'Albo Professionale degli Infermieri, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione, il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15/1968, della legge 129/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità sanitarie locali - Aziende per i servizi sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o suo delegato oppure dal Dirigente competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29/1993, così come successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 470/1993.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata oltre che l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

*4.1. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.*

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e della legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.P.R. n. 403/1998, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

La dichiarazione sostitutiva, che deve essere sottoscritta dal candidato, può essere resa:

- a) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;
- b) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco;
- c) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 15/1968 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento, valido, del sottoscrittore.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

- a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni: se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale d'inquadramento, eventuale disciplina d'inquadramento, se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicare esattamente le cause. Non va riportato in servizio riconosciuto ai soli fini economici.
- b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
- c) per l'iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
- d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.P.R. 403/1998, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

#### *5. Modalità e termini per la presentazione delle domande*

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone;

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Diret-

tore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda Ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

#### 6. *Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

#### 7. *Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

#### 8. *Convocazione dei candidati*

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

#### 9. *Punteggio*

Per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame si applicano i criteri previsti dal D.M 30 gennaio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 50 punti per i titoli;
- b) 50 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

- a) 25 punti per la prova scritta;
- b) 25 punti per la prova pratica.

#### 10. *Valutazione delle prove d'esame*

Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova. La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.

#### 11. *Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore*

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che in caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

Nel provvedimento di approvazione della graduatoria generale finale del concorso, il Direttore generale approva anche l'apposita graduatoria dei concorrenti riservati risultati idonei secondo l'ordine di collocazione dei medesimi nella graduatoria generale finale. La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata del Bollettino Ufficiale della Regione.

### 12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

### 13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. 1° settembre 1995.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- e) durata del periodo di prova,
- f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto

legislativo n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

### 14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

### 15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

### 16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto da leggi o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

### 17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

### Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso - all'Ufficio del personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (telefono 0434/399097 - 399098).

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.:  
dr. Silvano Favaretto

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

(da presentarsi redatta su carta semplice, con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità, valido)

Al Direttore generale  
Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli»  
Via Montereale, 24  
33170 PORDENONE

Il sottoscritto .....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura, di n. 3 posti di operatore professionale sanitario - infermiere cat. «C» presso codesta Azienda ospedaliera con scadenza il .....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, con finalità di autocertificazione, dichiara:

- 1) di essere nat. a ..... il .....
- 2) di essere residente a ..... (Prov. ....), via ..... n. ....
- 3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ..... ) (a);
- 4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .....  
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ..... );
- 5) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: (b) . . . . . );
- 6) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:  
- ..... conseguito il ..... presso ..... ;  
- diploma di Infermiere conseguito il ..... presso ..... ;  
- iscrizione all'Albo degli infermieri della Provincia di ..... al n. ....  
dal .....
- 7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ..... ;
- 8) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ..... (c);
- 9) di avere diritto alla riserva, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ..... (allegare documentazione probatoria);
- 10) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
- 11) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);
- 12) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 ..... (e);
- 13) che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:  
sig.: ..... via/piazza ..... n. ....  
telefono n. .... cap. n. .... città ..... (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco redatto, datato e firmato, in triplice copia in carta semplice.

Data .....

Firma .....

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

(b) da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale;

(c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizioni funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri stati membri dell'Unione europea;

(e) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichairazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della L. 104/92.

Allegato all'istanza di: .....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(articolo 2, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e articolo 1 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
(articolo 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e articolo 1 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

..l. sottoscritt. ....  
nat. a ..... (prov. .... ) il .....  
residente in ..... (prov. .... ), via ..... n. ....  
consapevole di quanto prescritto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di falsa attestazione e dall'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della legge 15/1968 e dell'articolo 1 del D.P.R. n. 403/1998 e sotto la propria personale responsabilità

dichiara

.....  
.....  
.....  
.....

..... (luogo e data) .....

IL/LA DICHIARANTE .....  
(firma per esteso e leggibile) ..... (\*) .....

(\*) Firma apposta dal dichiarante in presenza di .....  
(se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto)

Presentata copia del documento di identità .....  
(se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dal candidato che dovrà allegare alla domanda stessa fotocopia di un documento di riconoscimento)

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:

a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:

- di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ..... della Provincia di ..... al n. .... ;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio .....  
conseguito il ..... presso .....

b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all'originale in mio possesso: .....

AZIENDA OSPEDALIERA  
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»  
UDINE

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di chirurgia vascolare, con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine.**

In attuazione al decreto 18 ottobre 2000, n. 991 - esecutivo ai sensi di legge - è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, afferente alla dotazione organica aggiuntiva dell'Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine:

– RUOLO SANITARIO

- profilo professionale: medici
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- posizione funzionale: dirigente medico (ex 1° livello)
- disciplina: chirurgia vascolare
- n. 1 posto.

Il vincitore verrà incardinato nella dotazione organica aggiuntiva dell'Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine con lo stato giuridico ed il trattamento economico propri del ruolo, profilo e posizione funzionale del Servizio sanitario nazionale.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1° comma - decreto legislativo n. 29/1993).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  
E PROVE D'ESAME

*Requisiti specifici di ammissione:*

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
- c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitaria locale e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Con D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156, è stato prorogato di un ulteriore biennio il periodo di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 che prevedeva la possibilità di partecipazione ai concorsi per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale anche con una specializzazione in disciplina affine.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, nonché il già citato D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156).

*Prove di esame*

- a) prova scritta:
  - relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) prova pratica:
  - su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
  - per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

- c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

## NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

### 1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

### 2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
  - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda autonoma Policlinico universitario, prima dell'ammissione in servizio;
  - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipa-

zione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

### 3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti

saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

L'omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse.

#### 4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7500, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4;

#### 4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

#### 5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione alla selezione con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, fatti e qualità personali previsti dalla legge 4 gennaio 1968 n.15 e successive modifiche ed integrazioni e dai regolamenti attuativi della legge stessa, tra cui il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato allegi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento. In caso contrario si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dall'articolo 26 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche a campione quanto autocertificato.

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente cer-

tificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

#### 5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce)

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

#### 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

#### 7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è decretata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

#### 8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

#### 9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

#### *10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore*

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

#### *11 - Adempimenti del vincitore*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria, per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

#### *12 - Costituzione del rapporto di lavoro*

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da con-

tratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo ed in conformità di ogni altra vigente disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere, il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

#### *13 - Decadenza dalla nomina*

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - *Periodo di prova*

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

15 - *Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo*

L'Amministrazione su richiesta dell'Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - *Trattamento dei dati personali*

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, comple-

tare o cancellare i dati erronei, incompleti, o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione del personale, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale (in quest'ultimo caso dell'Azienda autonoma Policlinico universitario), in relazione alle specifiche competenze.

17 - *Norme di salvaguardia*

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni e, ove applicabili, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1986, n. 938 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di servizio militare.

*Informazioni*

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa Politiche del personale - Ufficio acquisizione del personale - 1° piano (Ufficio n. 16 - telefono 0432-554353 e 554354) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE  
dr. Gilberto Bragonzi

Allegato A)

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera  
«S. Maria della Misericordia»  
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11  
33100 Udine

..l. sottoscritt. . . . . (a)

CHIEDE

di essere ammess. al concorso pubblico per titoli ed esami a n. . . . . posti di . . . . .  
bandito il n. . . . .

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

– di essere nat. a . . . . . il . . . . . ;

- di risiedere a . . . . . , via . . . . . , n. . . . . ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . . . );
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . );
- di godere dei diritti civili e politici anche in . . . . . (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: . . . . . ;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): . . . . . conseguito il . . . . . presso (Università): . . . . . (b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione . . . . . presso (Università) . . . . . (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'albo professionale di . . . . . ;
  - specializzazione nella disciplina di . . . . . (b);
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (c): . . . . . ;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: . . . . . (d);
- di essere dispost.. ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . . (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;
- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dalla Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (e) - in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 . . . . . e a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge n. 104/1992);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa ai presente concorso è il seguente:
  - sig. . . . .
  - via/piazza . . . . . n. . . . .
  - telefono n. . . . .
  - cap. n. . . . . città . . . . .

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, . . . . .

(firma) . . . . .

Note

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni ecc.) - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
- d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il settore di attività o presidio/disciplina, di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera "S. Maria della Misericordia" - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h. 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì h. 8.45/13.45).

Allegato B)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968 N. 15, DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 16 GIUGNO 1998, N. 191 E DALL'ART. 1 DEL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998, N. 403.**

..l. sottoscritt. ....  
 nat. a ..... il .....  
 residente in .....

consapevole che, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici

**DICHIARA**

di aver conseguito:

- la laurea in Medicina e chirurgia, presso ..... il .....
- l'Abilitazione all'esercizio della professione, presso ..... il .....
- di essere iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di .....  
dal ..... con il n. .... di posizione;

di aver conseguito, inoltre:

- la Specializzazione della disciplina di .....  
presso ..... il .....
- la Specializzazione della disciplina di .....  
presso ..... il .....
- l'idoneità nazionale a primario di .....  
nell'anno ..... con notazione di .....

Si rilascia in carta semplice per uso .....

.....  
(data)

il dichiarante (1)  
.....

(1): il dichiarante deve sottoscrivere davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero, nel caso in cui sia possibile, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante medesimo.



**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di radiodiagnostica, con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine.**

In attuazione al decreto 31 ottobre 2000 n. 1045 - esecutivo ai sensi di legge - è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, afferente alla dotazione organica aggiuntiva dell'Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine:

- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: medici
- area della medicina diagnostica e dei servizi
- posizione funzionale: dirigente medico (ex 1° livello)
- disciplina: radiodiagnostica
- n. 1 posti

Il vincitore verrà incardinato nella pianta organica aggiuntiva dell'Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine con lo stato giuridico ed il trattamento economico propri del ruolo, profilo e posizione funzionale del Servizio sanitario nazionale.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla G.U. n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1° comma - decreto legislativo n. 29/1993).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

**REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  
E PROVE D'ESAME**

*Requisiti specifici di ammissione:*

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
- c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

*Prove di esame:*

- a) prova scritta:
  - relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- b) prova pratica:
  - su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
  - La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) prova orale:
  - sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

**NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI**

*1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria*

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

## 2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
  - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda autonoma Policlinico universitario, prima dell'ammissione in servizio;
  - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

## 3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro; nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione che specifichi:

- i sussidi;
- i tempi pratici necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate da candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni uti-

li di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

#### 4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

- 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
- 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
- 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione alla selezione con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, fatti e qualità personali previsti dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni e dai regolamenti attuativi della legge stessa, tra cui il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato allegi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (rif. Allegato C) con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presen-

tate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento. In caso contrario si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dall'articolo 26 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

#### 5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce)

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - piazzale Santa Maria della Misericordia - Udine.

#### 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria

della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

#### *7 - Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso è decretata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

#### *8 - Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

#### *9 - Convocazione dei candidati*

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

#### *10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore*

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

#### *11 - Adempimenti del vincitore*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione,

tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

#### 12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibi-

lità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

#### 13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

#### 14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

#### 15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione su richiesta dell'Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

#### 16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in

termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Acquisizione del personale, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale (in quest'ultimo caso dell'Azienda autonoma Policlinico universitario), in relazione alle specifiche competenze.

*17 - Norme di salvaguardia*

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1986, n. 938 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di servizio militare.

*Informazioni*

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla struttura operativa Politiche del personale - Ufficio acquisizione del personale - 1° piano (Ufficio n. 16 - telefono 0432-554353 e 554354) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE  
DEL PERSONALE:  
avv. Sergio Grillone

Allegato A)

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera  
«S. Maria della Misericordia»  
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11  
33100 Udine

..I.. sottoscritt.. (a)

CHIEDE

di essere ammess.. al concorso pubblico per titoli ed esami a n. . . . . posti di . . . . . bandito il n. . . . .

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, ai sensi degli artt. 2-4-20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara:

- di essere nat.. a . . . . . il . . . . . ;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: . . . . . ;
- di risiedere a . . . . . , via . . . . . , n. . . . . ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . . . ) ;
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . ) ;
- di godere dei diritti civili e politici anche in . . . . . (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): . . . . . conseguito il . . . . . presso (Università): . . . . . (b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) . . . . . presso (Università) . . . . . (b);

- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'albo professionale di . . . . . ;
  - specializzazione nella disciplina di . . . . . (b);
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (c): . . . . . ;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: . . . . . (d);
- di essere dispost. ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . . (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;
- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dalla Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (e) (in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione);
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 . . . . . e a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge n. 104/1992);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa ai presente concorso è il seguente:
  - sig. . . . .
  - via/piazza . . . . . n. . . . .
  - telefono n. . . . .
  - cap. n. . . . . città . . . . .

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, . . . . .

(firma) . . . . .

#### Note

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni ecc.) - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
- d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il settore di attività o presidio di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera "S. Maria della Misericordia" - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h. 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì h. 8.45/13.45).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI  
N. 1 «TRIESTINA»  
TRIESTE

**Graduatorie di merito dei concorsi pubblici per la copertura di n. 1 posto di operatore professionale sanitario-dietista, n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) di cardiologia e n. 2 posti di operatore professionale sanitario-logopedista.**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con deliberazione del Direttore generale n. 1134 del 16 ottobre 2000, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore professionale sanitario-dietista:

1. Maria Brida	punti 63,670
2. Tiziana Longo	punti 48,730
3. Caterina Righetto	punti 41,010
4. Manuela Mauro	punti 39,500
5. Simona Dalla Pria	punti 36,010
6. Marianna Boscolo Momolina	punti 35,160

(omissis) ... n. 1064 del 29 settembre 2000, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) in disciplina «cardiologia»:

1. dott. Carmine Mazzone	punti 93,215
2. dott.ssa Antonella Cherubini	punti 80,600
3. dott.ssa Anna Stefania	punti 63,250

(omissis) ... n. 1162 del 19 ottobre 2000, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di operatore professionale sanitario-logopedista:

1 Guerrieri Marcella	punti 45,485
2 Giani Stefania	punti 44,065
3 Barca Anna	punti 37,205
4 Bertandi Arianna	punti 36,030
5 Vizzon Erica	punti 35,035
6 Antoniozzi Barbara	punti 31,105
7 Cristante Donatella	punti 28,715

Trieste, 27 ottobre 2000

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
OPERATIVA DEL PERSONALE:  
dott. Fulvio Franza

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI  
N. 2 «ISONTINA»  
GORIZIA

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di anestesia e rianimazione.**

In esecuzione di determinazione n. 1298 del 26 ottobre 2000 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale presso questa Azienda:

3 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di anestesia e rianimazione

La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE

*Requisiti specifici di ammissione* (articolo 24 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997)

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero requisiti previsti dal 2° comma dell'articolo 56 o dall'articolo 74 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e dall'articolo 1 del D.P.R. n. 156 del 9 marzo 2000;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

*Prove d'esame* (articolo 26 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997)

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> Serie speciale «Concorsi ed esami» non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

## SECONDA PARTE

### NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 nonché dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

#### 1) *Requisiti generali per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

– idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1<sup>o</sup>, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

#### 2) *Presentazione delle domande*

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea. In base all'articolo 3 del D.P.C. n. 174 del 7 febbraio 1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:

– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e g) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

### 3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di lire 7.500 (settemilacinquecento) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a «Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» - via Vittorio Veneto, n. 24 - Gorizia» precisando la causale del versamento.

I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:

- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)

ovvero

- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 1 del D.P.R. n. 403/1998 (vedi allegato B).

I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 403/1998 (vedi allegato C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 403/1998 (vedi allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 403/1998 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Gli aventi titolo all'applicazione dei benefici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 dovranno presentare inoltre la seguente documentazione:

- originale o copia autenticata del documento comprovante il possesso della qualifica appartenente alle categorie protette ed equiparate;

- certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante l'iscrizione del candidato nell'apposito elenco dei disoccupati di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticati ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

### 4) Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o da suo delegato.

### 5) Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

### 6) Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

### 7) Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;

- b) titoli accademici e di studio: 3;  
 c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;  
 d) curriculum formativo e professionale: 4.

#### 8) Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

#### 9) Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o suo delegato.

La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

#### 10) Conferimento dei posti ed assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti che saranno richiesti dal D.P.R. 483/1997.

L'Azienda per i servizi sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel

quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i servizi sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle AA.SS.SS.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio amministrazione del personale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» di via Vittorio Veneto, n. 24 - Gorizia - telefono 0481/592521-592522.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:  
 dott. Bernardetta Maioli

#### Schema esemplificativo di domanda (in carta libera)

Al Direttore generale dell'Azienda  
 per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»  
 Via Vittorio Veneto, 24  
 34170 Gorizia

Il/la sottoscritto/a .....  
 nato/a il ..... a .....  
 residente in ..... c.a.p. ....  
 via/piazza ..... n. .... telefono .....

#### CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di .....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;
- b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (se cittadino italiano) \*1;
- c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso \*2;
- d) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

.....  
 .....  
 .....

- e) di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:

.....

- f) di aver prestato i seguenti servizi:

(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);

- g) di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.);

- h) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di valutazione:

.....  
 .....  
 .....

- i) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in . . . . .

Data . . . . .

Firma

.....

\*1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

\*2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

Allegato A

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**  
 (articolo 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e articolo 2  
 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

Il/La sottoscritto/a .....  
 nato/a il . . . . . a .....  
 consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità  
 in atti e dichiarazioni mendaci

**DICHIARA**

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:

.....  
 .....  
 .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Allegati n. . . . .

Data . . . . .

Fatto, letto e sottoscritto  
IL/LA DICHIARANTE  
.....

\_\_\_\_\_  
Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»  
Via Vittorio Veneto, 24 - Gorizia

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ....  
nato/a il . . . . . a . . . . .  
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi . . . . . in Gorizia, previo accertamento della sua identità  
personale mediante . . . . . n. . . . .  
rilasciata dal . . . . . di . . . . . in data . . . . .

IL FUNZIONARIO RICEVENTE  
.....

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(articolo 2, legge 4 gennaio 1968 , n. 15 come integrato dall'articolo 1  
comma 1, del D.P.R. 403/1998)

Il/La sottoscritto/a . . . . .  
nato/a il . . . . . a . . . . .  
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità  
in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

Data .....

Fatto, letto e sottoscritto  
IL/LA DICHIARANTE  
.....

Allegato C

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**  
(articolo 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 come integrato dall'articolo 2  
del D.P.R. 403/1998)

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a il ..... a .....

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità  
in atti e dichiarazioni mendaci

**DICHIARA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data .....

Fatto, letto e sottoscritto  
IL/LA DICHIARANTE  
.....

Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»  
Via Vittorio Veneto, 24 - Gorizia

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ....  
nato/a il ..... a .....  
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi ..... in Gorizia, previo accertamento della sua identità  
personale mediante ..... n. ....  
rilasciata dal ..... di ..... in data .....

**IL FUNZIONARIO RICEVENTE**  
.....

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI  
N. 6 «FRIULI OCCIDENTALE»

PORDENONE

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione degli ospedali di rete dell'Azienda.**

In esecuzione della determinazione n. 262 del 20 ottobre 2000 si rende noto che sono aumentati i posti e sono riaperti i termini di pubblicazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 5 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione degli ospedali di rete dell'Azienda.

Ruolo: sanitario

Profilo professionale: medici

Area funzionale: della medicina diagnostica e dei servizi

Disciplina: anestesia e rianimazione.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonché dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

*Requisiti specifici di ammissione:*

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente;
- c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 56 - comma 2 - del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in

servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 - comma 2 - per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto sopra richiamato, prorogato di un ulteriore biennio, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del S.S.N. e sono individuate con D.M. 30 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 37 del 14 febbraio 1998.

Le discipline affini sono individuate con D.M. 31 gennaio 1998 pubblicato nella G.U. di cui sopra.

L'incarico di Dirigente Medico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 229/1999.

*Prove d'esame:*

- a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline di area chirurgica la prova, anche in relazione al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto;
- c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale relativa al presente concorso segue integralmente in calce.

**NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI**

*1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria*

Per quanto riguarda l'approvazione della graduatoria e il conferimento dei posti, si fa esplicito riferimento a quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. 483/1997.

*2. Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari prima dell'immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 - comma 1 - del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

### 3. Domande di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

- a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Le dichiarazioni rese nella domanda sono valide ai soli fini dell'accertamento dei requisiti di ammissione al concorso; non saranno ritenute valide, pertanto, ai fini della valutazione dei titoli.

### 4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, intestata al Tesoriere dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 - «Rolo Banca 1473» - Pordenone, e ciò ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982, n. 952.

Tale versamento potrà essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Tesoriere dell'Azienda per i servizi sanitari - «Rolo Banca 1473» - Tesoreria - via Mazzini, 3 - Pordenone, o con versamento su conto corrente postale n. 10058592 intestato al Tesoriere dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 specificando la causale.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. sopracitato dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai

titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui va allegata fotocopia del documento di identità) relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i servizi sanitari o le Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

In caso di produzione di certificati saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o suo delegato oppure dal Dirigente competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29/1993, così come successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 470/1993.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 483/97) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei Carabinieri

dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà (in quest'ultimo caso va allegata fotocopia del documento di identità).

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, potrà, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento a lui favorevole, produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

##### *5. Modalità e termini per la presentazione delle domande*

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone; ovvero
- deve essere presentata (sempre intestata al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6) direttamente all'Ufficio concorsi - via della Vecchia Ceramica, n. 1 di Pordenone, nel seguente orario: lunedì - martedì - mercoledì 10.00-12.00 14.30-15.30; giovedì - venerdì 10.00-12.00.

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione

dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda per i servizi sanitari non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

#### 6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

#### 7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. La Commissione incaricata del sorteggio dei componenti delle Commissioni esaminatrici procederà all'estrazione dei nominativi il 15° giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande nel seguente orario e sede:

- Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»: ore 9.00 presso la Sala riunioni - V piano - sede della Direzione generale, via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone.

#### 8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di

quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

#### 9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e, in particolare, all'articolo 27.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

- a) titoli di carriera: 10 punti;
- b) titoli accademici e di studio: 3 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
- d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

#### 10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In ottemperanza all'articolo 2 - comma 9 - della legge 16 giugno 1998, n. 191, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda per i servizi sanitari, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

#### 11. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sarà invitato dall'Azienda per i servizi sanitari a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti ne-

cessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, anche in forma di autocertificazione.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui sopra verrà restituito ai concorrenti (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

### *12. Costituzione del rapporto di lavoro*

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria vigente.

È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15 - comma 9 - di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

### *13. Decadenza dalla nomina*

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

### *14. Periodo di prova*

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

### *15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo*

L'Azienda per i servizi sanitari si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

### *16. Trattamento dei dati personali*

Ai sensi dell'articolo 10 - comma 1 - della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio concorsi ed assunzioni per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali

### *17. Norme di salvaguardia*

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

### *Informazioni*

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato) all'Ufficio del personale - Ufficio concorsi ed assunzioni - 4° piano della Sede centrale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (telefono 0434/369877-369868).

Sito internet: <http://www.montagnaleader.org/ass6pn/>

La presente determinazione è immediatamente eseguibile e va pubblicata entro 7 giorni dall'adozione all'Albo pretorio della sede legale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale».

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE:  
Magda Uliana

Schema della domanda di partecipazione al concorso  
(da presentarsi redatta su carta semplice)

Al Direttore generale  
dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6  
«Friuli Occidentale»  
Pordenone

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... (prov. ....),  
via ..... n. .... - telefono ..... codice fiscale .....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. .... posti di .....  
..... presso codesta Azienda con scadenza il .....

A tal fine dichiara:

- 1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ..... ) (a);
- 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..... (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .....
- 3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ..... );
- 4) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
  - a) laurea in medicina e chirurgia conseguita il ..... presso .....
  - b) specializzazione in ..... conseguita il ..... presso .....
  - c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici della Provincia di .....
- 5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .....
- 6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche Amministrazioni ..... indicare le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego);
- 7) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6;
- 8) di avere diritto a riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo ..... (allegare documentazione probatoria);
- 9) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali (legge 675/1996);
- 10) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea);
- 11) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: ..... (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data .....

Firma .....

(a) i cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

I.P.A.B.  
PRO SENECTUTE  
TRIESTE

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di segretario - cat. D (ex VII q.f.).**

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di segretario, categoria D (ex VII Q.F.) del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali del 31 marzo 1999.

Requisiti per partecipazione:

Titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o lauree equipollenti.

Anzianità di servizio: almeno un anno, prestata nella medesima professionalità nelle I.P.A.B.

Termine della presentazione della domanda: 30 novembre 2000.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove, saranno comunicate ai concorrenti ammessi, mediante raccomandata A.R.

Per informazioni e per ritirare copia del bando e della domanda rivolgersi all'Associazione Pro Senectute I.P.A.B. di Trieste, via Valdirivo, 11 - 34132 Trieste - telefono 040/364154 fax 040/661102.

Trieste, 6 novembre 2000

IL VICE PRESIDENTE:  
Enrico Caratti

ISTITUTO PER L'INFANZIA  
«OSPEDALE INFANTILE E PIE FONDAZIONI  
BURLO GAROFOLO E DOTT. ALESSANDRO  
ED AGLAIA DE MANUSSI»

TRIESTE

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di fisioterapista - operatore professionale sanitario (con riserva di n. 1 posto al personale in servizio di ruolo presso l'Istituto per l'infanzia di Trieste).**

In esecuzione della determinazione n. 383/2000 di data 3 ottobre 2000 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di fisioterapista - operatore professionale sanitario (con riserva di n. 1 posto al personale in servizio di ruolo presso l'Istituto per l'infanzia di Trieste).

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal vigente Regolamento Organico dell'Istituto adottato con deliberazioni n. 974/86 dell'11 novembre 1986, n. 139/87 del 12 febbraio 1987 e n. 921/87 del 12 ottobre 1987 ed approvato dal Ministero della sanità con atto n. 500.1/EV/850.A/19/823 del 20 novembre 1987.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Al suddetto posto è attribuito il trattamento economico previsto dai Contratti collettivi nazionali.

I requisiti generali richiesti per l'ammissione al concorso sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Istituto, prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

e) non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti specifici per l'ammissione al suddetto concorso sono i seguenti:

a) diploma di fisioterapista o diploma universitario conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ovvero diplomi o attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario

ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi;

b) iscrizione all'Albo professionale, ove esistente, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (come previsto dall'articolo 2, comma 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127).

Le domande di partecipazione al suddetto concorso redatte in carta semplice secondo l'allegato schema, come previsto dall'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, devono essere rivolte al Commissario straordinario dell'Istituto per l'infanzia di Trieste e presentate o spedite nei modi successivamente indicati.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

I candidati dovranno produrre in allegato alla domanda:

– originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 (pagamento diretto presso la Cassa dell'Istituto per l'infanzia - via dell'Istria, n. 65/1 - con l'indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento oppure tramite c.c.p. 10979342 indirizzata a Istituto per l'infanzia - via dell'Istria, n. 65/1 - Trieste), in nessun caso rimborsabile;

– certificato attestante l'iscrizione all'Albo professionale ove esistente, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum sono valutate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneità e tirocinii non valutabili in norme specifiche. Vanno indicate altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal suddetto Regolamento Organico all'articolo 30.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova pratica.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 379/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il diritto del candidato a comprovare con dichiarazione fatti, stati e qualità, oltre a quelli indicati dall'articolo 2 della legge n. 15/1968 è esercitato con le modalità stabilite dal regolamento dell'Istituto, in materia e dalle norme in vigore.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda presentata, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive sottoscritte ed autenticate con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15/1968.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto, su richiesta dell'Istituto, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenza ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, all'Ufficio protocollo dell'Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo» - via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste - entro il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'ammissione ai concorsi è deliberata dall'Organo competente dell'Istituto. L'eventuale esclusione è adottata con provvedimento motivato.

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: vertente su un argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso;

b) prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami -, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, successivamente modificato con legge 16 giugno 1998, n. 191, si dispone che in caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga attribuito valore preferenziale al candidato più giovane di età.

La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice sarà approvata dall'organo competente, che provvederà alla nomina del/dei vincitore/i.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Istituto, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla

data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) certificato generale del casellario giudiziale;
- c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto sanità dell'1 settembre 1995 tutt'ora vigente, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Istituto comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina

mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato dal competente organo dell'Istituto.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del CCNL per il personale del comparto sanità dell'1 settembre tutt'ora vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al vigente Regolamento organico dei servizi e del personale dell'Istituto.

Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi dell'Istituto per l'infanzia di Trieste - via dell'Istria, n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281).

IL DIRETTORE DEL PERSONALE:  
dott. Fulvio Franza

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Commissario straordinario  
dell'Istituto per l'infanzia  
Via dell'Istria, n. 65/1  
34137 Trieste

..l.. sottoscritt.. (a) .....

CHIEDE

di essere ammess.. al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. . . . . posti di .....  
bandito il . . . . . n. . . . .

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat.. a . . . . . il . . . . . ;
- di risiedere a . . . . . , via . . . . . , n. . . . . ;
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . );
- di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- di non aver riportato condanne penali;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: . . . . .  
conseguito il . . . . . presso . . . . . (b);

- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'Albo professionale di . . . . . ;
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (c): . . . . . ;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: . . . . . (d);
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . . (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
  - sig. . . . .
  - via . . . . . n. . . . .
  - telefono n. . . . .
  - cap. n. . . . . città . . . . .

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, . . . . .

(firma) . . . . .

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
- d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Istituto la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Commissario straordinario dell'Istituto per l'infanzia - via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste

ovvero

- presentare all'Ufficio protocollo - Istituto per l'Infanzia di Trieste - via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - dalle ore 14.00 alle ore 15.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30).